



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. **Vincenzo PEROZZIELLO** Presidente
dr.ssa **Alessandra DAL MORO** giudice
dott. **Guido VANNICELLI** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **24272/2012** R.g. promossa dal
Fallimento della **NEON ITALIA S.p.A.** (C.F. 04737780967), elettivamente
domiciliato in Milano, corso Venezia 16, presso il procuratore e difensore avv.
Alessandro SALVADOR

attore

contro

SILVIA ADELE ERNESTA OLDINI (C.F. LDNSVD49R52F205N), già
rappresentata dall'avv. Diego CORRADO e deceduta in corso di causa, e pertanto ora i
suoi eredi **Gabriele Luigi** (C.F. RBNGL72D08F205S) e **Alessandra RUBINI** (C.F.
RBNLSN81R48F205J), elettivamente domiciliati in Milano, corso Lodi 59, presso il
procuratore e difensore avv. Silvia GENELETTI

ANDREA MARCHIOTTO (C.F. MRCNDR69L19M172V), elettivamente domiciliato
in Milano, via California 23, presso i procuratori e difensori avv. Francesco STRETTI e
Maria Grazia MONTAZZOLI





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

GIUSEPPE MORGANTI (C.F. MRGGPP57S21A794N) e **FABIO BIDIN** (C.F. BDNFBA64P25H294R), elettivamente domiciliati in Milano, via Santa Sofia 14, presso i difensori avv. Salvatore MARCECA, Fiorenza BIANCHI e Pietro LONGHINI
NICOLA CAPONIO (C.F. CPNNCL51S12I330Q), elettivamente domiciliato in Milano, viale dei Mille 23, presso il difensore avv. Fernando LEONI
GIAN ANGELO ALBINI (C.F. LBNGNG66D10F738B), elettivamente domiciliato in Corbetta (MI), via Lamarmora 12/14, presso i difensori avv. Andrea MORENA e Fabio MAZZA

convenuti

nonché contro

CLAUDIO TURRI (C.F. TRRCLD63D14F205C)

convenuto, contumace

e

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) Ltd, elettivamente domiciliata in Milano, via Casati 1, presso i procuratori e difensori avv. David MARINO e Maria SCILLIA

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (ora **GENERALI ITALIA S.p.A.**), in persona della mandataria **GENERALI BUSINESS SOLUTION S.c.p.A.**, elettivamente domiciliata in Milano, via De Amicis 51, presso il procuratore e difensore avv. Andrea TRALLI

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (oggi **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.**) elettivamente domiciliata in Milano, via Hajech 10, presso il procuratore e difensore avv. Marco TODESCHINI

terze chiamate

rispettivamente dai convenuti MORGANTI, CAPONIO e ALBINI

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Voglia il Tribunale, visti gli artt. 2394-bis c.c. e 146, comma 2, l. fall., così giudicare:





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

(i) accertare e dichiarare che la Signora Silvia Adele Ernesta Oldini, ex amministratore unico di Neon Italia S.p.A., nonché i Signori Claudio Turri e Andrea Marchiotto, entrambi ex amministratori di fatto della medesima società, sono responsabili, ciascuno per quanto di ragione, in via solidale, o in subordine parziaria, ai sensi degli artt. 2393, 2394 c.c. nonché, comunque, ex art. 2043 c.c., dei danni tutti cagionati alla società Neon Italia S.p.A. e ai creditori per i motivi e in relazione ai fatti descritti in atti;

(ii) accertare e dichiarare che i Signori Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Nicola Caponio e Gian Angelo Albini, quali sindaci di Neon Italia S.p.A., sono responsabili, ciascuno per quanto di ragione, in via solidale, o in subordine in via parziaria, ai sensi dell'art. 2407 c.c., nonché comunque ex art. 2043 c.c., dei danni tutti cagionati alla società Neon Italia S.p.A. e ai creditori, per i motivi e in relazione ai fatti descritti in atti; e per effetto degli accertamenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono

(iii) condannare la Signora Silvia Adele Ernesta Oldini, nonché i Signori Claudio Turri e Andrea Marchiotto, nonché i Signori Giuseppe Morganti, Fabio Bidin in solido tra loro, o in subordine in via parziaria, a risarcire al Fallimento Neon Italia S.p.A. tutti i danni cagionati alla società fallita e alla massa dei creditori, nella somma complessiva di **Euro 8.277.285,46**, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che, per ciascuna voce e titolo, risulterà di giustizia in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

(iv) condannare, in solido con i convenuti indicati al precedente punto (iii), i Signori Nicola Caponio e Gian Angelo Albini, quali sindaci di Neon Italia S.p.A., a risarcire al Fallimento Neon Italia S.p.A. tutti i danni cagionati alla società fallita e alla massa dei creditori, ognuno per quanto di ragione e dunque **Euro 3.864.029,81** per il Sig. Nicola Caponio e **Euro 1.319.336,56** per il Sig. Gian Angelo Albini, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che, per ciascuna voce e titolo, risulterà di giustizia in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

(v) accertare e dichiarare che il Sig. Andrea Marchiotto ha prodotto quale proprio doc. n. 10 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 novembre 2012, copia della transazione stipulata tra il sig. Andrea Marchiotto e il Fallimento Neon Italia S.p.A.; e per l'effetto, sulla base dell'art. 6 di detto accordo, condannare il Sig. Andrea Marchiotto a tenere indenne il Fallimento Neon Italia S.p.A. da ogni onere e/o imposta di registro in ripresa fiscale conseguente alla produzione in giudizio del medesimo atto transattivo.

In via istruttoria:

- ammettere, occorrendo, i capitoli di prova per testi nn. 1-35, articolati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del Fallimento Neon Italia S.p.A. (pagg. 11, 31-34 e 37-40) con i testi ivi indicati;

In via istruttoria di replica, in subordine:

- nella denegata ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli nn. 29, 32 e 33, 30-31; e 34 formulati dal dott. Andrea Marchiotto, voglia ammettere a prova contraria i capitoli n. 36-38 con i testi indicati nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del Fallimento Neon Italia S.p.A. (pagg. 24-25).

In ogni caso, con condanna di tutti i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione, in favore del Fallimento Neon Italia S.p.A., dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario per le spese generali, IVA e CPA, ai sensi del D.M. 55/2014.

Per Gian Angelo ALBINI:

Voglia codesto Tribunale, *contrariis reiectis*, così provvedere:

I. In rito:

disporre, ai sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., la fissazione di nuova udienza al fine di consentire al Dott. Albini di chiamare in causa la propria Compagnia Assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. e P.IVA 00284160371, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 *bis* c.p.c.

II. Nel merito:





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

1. In via preliminare

1.1. accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*, con particolare riferimento alla domanda risarcitoria, stante la mancata specificazione delle presunte condotte del Dott. Albini e della loro presunta incidenza causale sulla quantificazione del danno;

1.2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e delle domande risarcitorie *ex adverso* proposte per i motivi dedotti negli atti di causa;

2. In via principale

respingere le domande tutte proposte dalla Curatela del Fallimento Neon S.p.A. nei confronti del Dott. Albini con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nelle precedenti memorie;

3. In via subordinata

3.1. nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'Attore, anche parziale, dichiarare la Compagnia Assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, tenuta, in forza della polizza n. 1867-122-29360872 e successiva integrazione a manlevare e tenere indenne il Dott. Albini e, per l'effetto, condannarla a corrispondergli l'importo complessivo, nei limiti del massimale di polizza, cui egli fosse condannato a pagare in favore del Fallimento Neon, sia a titolo di responsabilità solidale con gli amministratori convenuti, oltre al rimborso di tutte le spese di lite;

3.2. in via riconvenzionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c., nel caso di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dalla Curatela, accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa esclusiva degli amministratori di fatto e di diritto, Silvia Adele Ernesta Oldini, Claudio Turri ed Andrea Marchiotto e/o di Andrea Marchiotto, Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Nicola Caponi e della Sig.ra Maria Vittoria Adele Giulia Sipala, in qualità di erede universale del Dott. Sipala, per ogni e qualsiasi condotta attiva od omissiva fonte di responsabilità solidale (e quindi di risarcimento) verso il Fallimento Neon, e, per l'effetto condannare i suddetti amministratori e/o sindaci convenuti a tenere indenne e manlevare l'Esponente e condannarli quindi a rimborsare immediatamente in via di regresso ogni e qualsivoglia somma il Dott. Albini fosse condannato a pagare all'Attore, a qualsiasi titolo, salva la somma per la quale il Tribunale riconosca la manleva da parte della Compagnia Assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. e per la quale sarà la stessa, una volta evocata in giudizio, a formulare eventuale autonoma domanda riconvenzionale verso gli amministratori e/o i sindaci convenuti.

4. In via istruttoria

4.1. disporre CTU al fine di accertare il momento in cui si è verificata l'insufficienza patrimoniale di Neon Italia S.p.A.;

4.2. rigettare le istanze di prova orale formulate da Bidin e Morganti nella memoria del 14.10.2013, in quanto riferite a circostanze irrilevanti e comunque smentite *per tabulas*;

5. In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.

Per gli eredi di Silvia OLDINI:

Nessuno avendo partecipato per la OLDINI all'udienza del 21/4/2015, si intendono per Ella precisate le conclusioni di cui alla sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 1 c.p.c.

Per Fabio BIDIN & Giuseppe MORGANTI:





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reictis*, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare:

In via preliminare di merito:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione con ogni conseguente pronuncia relativamente alla inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio, per i motivi esposti in narrativa;

- autorizzare la chiamata in causa della **Compagnia Assicurativa Arch. Insurance Company Europe Ltd** in persona del suo rappresentante generale per l'Italia pro tempore Daniela Marinaro elettivamente domiciliato presso l'avv. David Marino Studio Legale Giuffrè, Scorcelli, Rosa & Partners, galleria San Babila 4/C 20122 Milano, nell'interesse del convenuto Giuseppe Morganti per i motivi dedotti in narrativa.

Nel merito in via principale:

- respingersi, siccome infondate in fatto ed in diritto, qualsivoglia domanda o statuizione chiesta dal fallimento attore nei confronti del dott. Giuseppe Morganti e del Rag. Fabio Bidin per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito in via subordinata:

- nel denegato caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande *ex adverso* proposte contro i convenuti: a) **accertare e dichiarare** il grado di responsabilità degli altri convenuti nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dal Fallimento anche in via equitativa e per l'effetto **limitare** la misura e l'entità del risarcimento richiesto unicamente a quanto risulterà effettivamente commesso dai signori Giuseppe Morganti e Fabio Bidin in base all'emananda sentenza; **dichiarare** gli altri convenuti per quanto di ragione ed in considerazione dei singoli apporti causali in via solidale **ovvero pro quota** in proporzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a **manlevare** e, comunque, tenere indenne gli odierni convenuti dott. Morganti e Rag. Bidin da ogni richiesta di risarcimento del danno, con condanna diretta nei confronti della Curatela ovvero con **condanna** degli altri convenuti al pagamento in favore dei signori Morganti e Bidin, per l'intero o nella misura che verrà accertata in corso di causa, previa graduazione delle rispettive responsabilità, di quanto i medesimi dovessero in futuro negativamente corrispondere alla curatela del fallimento attore in esecuzione della emananda sentenza;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande *ex adverso* proposte, dichiarare la Compagnia Assicurativa obbligata a manlevare e, comunque tenere indenne nei limiti della polizza, il proprio assicurato Giuseppe Morganti, da ogni richiesta di risarcimento, con condanna diretta nei confronti della Curatela;

- In ulteriore subordine, sempre nella denegata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande *ex adverso* proposte, dichiarare la Compagnia Assicurativa, a rivalere nei limiti della polizza la prima, il proprio assicurato Giuseppe Morganti, da ogni qualsiasi pronuncia di condanna dovesse essere assunta nei suoi confronti, ivi compresa la rifusione delle spese processuali; nonché condannare gli altri convenuti nel presente giudizio in via solidale fra loro ovvero pro quota in proporzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivate (ex art. 2055 c.c.) a rivalere gli odierni convenuti da ogni e qualsiasi pronuncia di condanna dovesse essere assunta nei loro confronti, ivi compresa la rifusione delle spese processuali;

- **In ogni caso**, condannare parte attrice alla rifusione, in favore dei convenuti Giuseppe Morganti e Fabio Bidin, di spese, compensi professionali per il presente giudizio;



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

In via istruttoria respingere per i motivi illustrati in narrativa le istanze istruttorie formulate *ex adverso* in sede di atto di citazione in particolare **consulenza tecnica** nonché ammettere senza inversione dell'onere della prova per testi e interpello sulle circostanze di cui in narrativa che si ritrascrivono integralmente:

- 1) Vero che, nel mese di aprile dell'anno 2008 il personale della Neon Italia S.p.a. ha rassegnato le proprie dimissioni senza alcun preavviso;
- 2) Vero che in data 10 aprile 2008, nel corso della verifica del collegio dei sindaci presso la società Neon Italia S.p.a., i ritardi nell'aggiornamento della contabilità venivano fatti oggetto di segnalazione e relativa discussione da parte dei sindaci della società Neon Italia S.p.a. alla presenza del socio della società dr. Alessandro Bani, come da documento 18 che si rammostra al teste;
- 3) Vero che i sindaci nel corso della verifica del 10 aprile 2008 rilevavano l'esistenza di documenti contabili il cui contenuto non era stato ritrascritto nei relativi libri (come da doc. 18 che si rammostra al teste);
- 4) Vero che, in occasione della verifica del 10 Aprile 2008, il Dr. Bani commercialista e consulente della società Neon Italia S.p.a., partecipava i sindaci nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, dell'esistenza di una trattativa condotta per conto della Neon Italia S.p.a. dalla società advisor Violante & Partners, incaricata della ricerca di un potenziale nuovo socio o finanziatore della Neon Italia S.p.a. per l'affitto di un ramo d'azienda con successivo obbligo al suo acquisto, come da documenti che si rammostrano al teste (come da doc. 18);
- 5) Vero che, in occasione della verifica del 10 Aprile 2008, il Dr. Bani commercialista e consulente della società Neon Italia S.p.a., riferiva ai sindaci nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, che l'incarico alla società advisor Violante & Partners era stato conferito dal Dr. Alessandro Bani nel mese di aprile dell'anno 2008, riferendo che l'intento dei soci e amministratori di Neon Italia S.p.a. era proprio quello, come suggerito dai sindaci, di conseguire nuove risorse finanziarie, come da documento 18 che si rammostra al teste;
- 6) Vero che, nella stessa sede, in occasione della verifica del 10 Aprile 2008, i sindaci della società Neon S.p.a. nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, pur rilevando l'esistenza di ritardi nell'aggiornamento della contabilità, davano comunque atto che sino a quel momento la stessa contabilità era stata regolarmente tenuta, come da documento 18 che si rammostra al teste;
- 7) Vero che a far quantomeno data dal 7 gennaio 2008, l'organo amministrativo e i soci di Neon Italia S.p.a., nelle persone di Silvia Oldini e Alessandra Bani furono compulsati dai sindaci di Neon Italia S.p.a., nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, a colmare il ritardo di annotazione dei libri ed a presentare al terzo interessato una chiara e attendibile situazione economico-finanziaria;
- 8) Vero che, in sede di verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 16 aprile 2008, i membri del Collegio, nelle persone Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, rinnovavano la pressione sul responsabile amministrativo – finanziario, nella persona di Silvia Oldini e Andrea Marchiotto perché il ritardo di annotazione non si protrasse nel tempo e venisse rimosso questo impedimento alle funzioni del Collegio Sindacale (come da doc. 18 che si rammostra al teste);
- 9) Vero che, nella verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 4 luglio 2008, i sindaci, nelle persone Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, rilevavano l'incompletezza e l'arretratezza della contabilità Neon Italia S.p.a., come da documento 19 che si rammostra al teste;
- 10) Vero che, nella verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 4 luglio 2008, i sindaci, nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, stabilivano di non poter procedere alla verifica per incompletezza e arretratezza della contabilità della società Neon Italia S.p.a., come da documento 19 che si rammostra al teste;
- 11) Vero che, nella verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 4 luglio 2008, i sindaci, nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, dichiaravano che: **"il comportamento della società stava mettendo a repentaglio il suo stesso futuro, stante il tenore letterale della comunicazione fatta dal dr. Bani al Collegio sindacale il 20 giugno 2008, secondo il quale la trattativa in corso per l'ingresso di un partner straniero stava sfumando per l'impossibilità di ottenere dei dati contabili aggiornati"**, come da documento 19 che si rammostra al teste;



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

12) *Vero che*, nella verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 4 luglio 2008, il personale amministrativo della società Neon Sp.a., chiedeva al Collegio dei sindaci un ulteriore breve termine di due settimane per fornire i dati richiesti ed in corso di contabilizzazione;

13) *Vero che*, nella verifica del Collegio dei sindaci di Neon Italia S.p.a. del 4 luglio 2008, il Collegio sindacale di Neon Italia S.p.a., nelle persone di Giuseppe Morganti, Fabio Bidin, Gian Angelo Albini e Nicola Caponio, constata la gravità della situazione che si stava venendo a creare, concedeva termine ultimo per l'aggiornamento della contabilità Neon Italia S.p.a. al personale responsabile della società Neon Italia S.p.a., nelle persone di Andrea Marchiotto, disponendo che "per il giorno **20 luglio 2008** la contabilità dovrà essere aggiornata nei termini di Legge", come da documento 19 che si rammostra al teste;

14) *Vero che* allo scadere del termine stabilito per aggiornare la contabilità di Neon Italia S.p.a., fissato nel giorno 20 luglio 2008, in assenza della contabilità e allarmati della volontà di rassegnare le dimissioni da parte dell'amministratore Unico di Neon Italia S.p.a., **Avv. Oldini**, appresa dalle parole del dr. Bani, i sindaci di Neon Italia S.p.a. convocavano d'urgenza una riunione;

15) *Vero che* i sindaci nella riunione di cui al capitolo precedente davano atto della gravità della situazione e decidevano di inviare il proprio componente Fabio Bidin direttamente presso la società per ritirare la contabilità, come da documento 20 che si rammostra al teste;

16) *Vero che*, i primi giorni del mese di agosto dell'anno 2008 il Dr. Bidin riscontrava la chiusura degli uffici di Neon Italia spa e l'assenza di personale e collaboratori per il reperimento della contabilità, nonché l'irreperibilità dell'amministratore unico;

17) *Vero che*, a far data dal 8 gennaio 2007 i sindaci di Neon Italia S.p.a. hanno ripetutamente segnalato la necessità di ricapitalizzare la società senza ricorrere al credito bancario, come da documenti 11, 15 e 16 che si rammostrano al teste;

18) *Vero che*, le dimissioni dell'Amministratore Unico **Avv. Oldini** furono comunicate esclusivamente alla società senza dare avviso al Collegio;

19) *Vero che*, il ricorso al credito bancario da parte di Neon Italia S.p.a. si è intensificato soprattutto nell'anno 2008 e segnatamente a distanza di qualche mese prima dalla data del fallimento;

20) *Vero che*, l'unico delegato a negoziare i finanziamenti per conto di Neon Italia s.p.a. era stato il dott. Marchiotto;

21) *Vero che*, i sindaci sono venuti successivamente a sapere che le facilitazioni di credito sono state concesse anche a motivo dei buoni uffici operati dal Dr. Marchiotto, responsabile finanziario e amministrativo di Neon Italia S.p.a., che in passato era stato consigliere di amministrazione dell'Istituto bancario Crever Banca spa- Credito Veronese;

Con riserva di indicarne altri, si indicano quali testi a prova diretta e contraria sugli eventuali capitoli di prova formulati dal Fallimento attore e dagli altri convenuti: - **dr. Alessandro Bani** con domicilio in via San Vittore 40 Milano; - **signora Marisa Nese** domiciliata presso la sede della società Neon Italia spa.

Per Nicola CAPONIO:

Voglia l'onorevole tribunale adito e, per quanto di sua competenza, al G.I., disattesa ogni contraria richiesta provvedere come segue:

1) In via principale: rigettare la domanda attrice perchè priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;

2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice : dichiarare il terzo Assicurazioni Generali S.p.A. Polizza n. 300837233 Agenzia di Ancona, su Polizza n. 209455015 tra A.N.C.O.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributarî) e Assicurazioni Generali S.p.A. la cui gestione e l'esecuzione è affidata alla T.I. Porzi Broker di Assicurazioni, con sede in via Astagno, 3 – 60121 Ancona, tenuto a manlevare il convenuto dr. Nicola Caponio per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare all'attore;

con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Per Andrea MARCHIOTTO:

In via preliminare:

a) previo ogni opportuno accertamento, darsi atto che la qualifica soggettiva posta a base e presupposto delle domande attoree proposte nei confronti del dott. Marchiotto è stata esclusa dalla sentenza penale del Tribunale di Milano n. 579/2012 passata in giudicato e con la quale il dott. Marchiotto è stato assolto con formula piena;

b) dichiarare conseguentemente inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, e comunque rigettare in quanto infondata, l'azione civile proposta dal Fallimento attore nei confronti del dott. Marchiotto in dipendenza dell'effetto preclusivo che consegue al giudicato di assoluzione e agli accertamenti che lo hanno preceduto, nonché in conseguenza della opponibilità all'attore della sentenza penale e ciò per tutte le ragioni indicate in narrativa;

c) previo ogni opportuno accertamento, dichiarare altresì inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'azione proposta dall'attore nei confronti del dott. Andrea Marchiotto e rigettare conseguentemente le relative domande e pretese attoree per avere il Fallimento Neon Italia stipulato con il convenuto la transazione del 28.12.2011 e di cui in narrativa e per avere quest'ultimo, pur senza riconoscimento alcuno, corrisposto a parte attrice l'importo di € 150.000,00, importo che il Fallimento ha ricevuto a titolo risarcitorio e con riferimento alla pretesa "quota interna di responsabilità del Signor Marchiotto", rigettare conseguentemente la domanda attorea;

d) previo ogni opportuno accertamento dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e delle domande proposte dal Fallimento Neon Italia Spa con ogni conseguente statuizione in ordine alla inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del presente giudizio e comunque al rigetto di ogni avversa pretesa;

e) trasmettere, ai sensi dell'art. 331 n. 4 cod. proc. pen., la segnalazione al Pubblico Ministero di tutti i fatti emergenti dal presente processo in ordine alla utilizzazione in danno del dott. Marchiotto dei falsi di cui in narrativa e dai quali si possa configurare un reato perseguibile d'ufficio.

nel merito:

f) accertare e dichiarare che tutti i poteri gestori, di iniziativa, esecutivi, decisionali, di rappresentanza e comunque riferibili in via generale alla figura dell'amministratore di diritto e/o di fatto della società Neon Italia Spa si rinvenivano concentrati esclusivamente nei convenuti avv. Silvia Adele Ernesta Oldini e sig. Claudio Turri; corrispondentemente, accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di tali analoghi poteri, tipici del ruolo apicale e gestorio di società, in capo al dott. Marchiotto, assolvere quest'ultimo da ogni responsabilità e pretesa e condannare invece i soli predetti signori avv. Silvia Adele Ernesta Oldini e Claudio Turri, in solido con gli altri convenuti che dovessero risultare responsabili quali componenti del collegio sindacale, a pagare al fallimento quanto risulterà di giustizia;

g) rigettare ogni pretesa attorea, anche laddove riferita alla domanda di manleva formulata dal fallimento Neon Italia Spa in prima udienza, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte illustrate in narrativa ed esperito ogni ulteriore accertamento che fosse ritenuto opportuno;

h) rigettare ogni pretesa avanzata (in via subordinata) dai sindaci dott. Giuseppe Morganti e rag. Fabio Bidin nei confronti del dott. Marchiotto in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

nel merito in via subordinata:

i) per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni che precedono e delle domande principali e quindi di ritenuta responsabilità del dott. Marchiotto in relazione ai danni lamentati da parte attrice, determinare le quote percentuali di responsabilità imputabili a ciascuno dei convenuti;

j) in tale subordinata ipotesi darsi atto che il dott. Marchiotto ha già corrisposto la somma di € 150.000,00 che il Fallimento Neon Italia Spa ha ricevuto a titolo risarcitorio e con riferimento alla pretesa "quota interna di responsabilità del Signor Marchiotto";

k) dichiarare conseguentemente sciolto il vincolo di solidarietà, ed assolvere il convenuto dott. Marchiotto da ogni pretesa avversaria, o, in via di ulteriore subordine, limitare la condanna dello



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

stesso alla sola eventuale quota residua che, all'esito dell'istruttoria, dovesse risultare eccedere quella già coperta da transazione, in ogni caso al netto delle somme già versate;

in via di ulteriore e stretto subordine:

l) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree e di ritenuta responsabilità solidale del dott. Marchiotto con gli altri convenuti, accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun convenuto in rapporto a) all'effettivo danno che dovesse risultare provato nella sua esatta entità e/o determinato in via equitativa e b) in rapporto al nesso di causalità in concreto riferibile a ciascuna condotta, anche omissiva;

m) dichiarare gli altri convenuti, ciascuno per quanto di ragione, in via solidale ovvero pro quota in proporzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze derivate ex art. 2055 c.c. obbligati a manlevare e comunque a tenere indenne il dott. Andrea Marchiotto da ogni eventuale danno che lo stesso fosse condannato a risarcire (anche considerando quanto dallo stesso già corrisposto per il titolo risarcitorio), e condannare quindi gli altri convenuti a pagare direttamente nei confronti dell'attore, ovvero, in via di regresso, a rimborsare immediatamente al dott. Marchiotto, quanto quest'ultimo fosse in denegata ipotesi tenuto a corrispondere al Fallimento Neon Italia Spa in dipendenza della emananda sentenza nonché di quanto già versato.

in via istruttoria

Il convenuto insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello dei convenuti Claudio Turri e Silvia Adele Ernesta Odini:

1. Vero che la signora Loredana Cattaneo ha lavorato in Neon srl come impiegata amministrativa nel periodo dal 1998 al 2005;

2. Vero che la signora Marisa Nese si è occupata, quale collaboratrice esterna di Neon s.r.l. nel periodo di cui al capitolo che precede, di contabilità aziendale, maturando esperienza nella redazione dei bilanci societari oltre che nella gestione contrattuale dei dipendenti;

3. Vero che la signora Marisa Nese nel periodo di cui ai capitoli che precedono e **nell'ambito dell'attività svolta in favore di Neon s.r.l. approntava i bilanci di tale società;**

4. Vero che il signor Claudio Turri era socio e responsabile amministrativo di Neon s.r.l.;

5. Vero che il signor Claudio Turri, in virtù del ruolo rivestito in Neon s.r.l. e di cui **al capitolo che precede, impartiva le indicazioni operative per l'ufficio amministrativo**

di Neon s.r.l., ufficio del quale facevano parte le signore Loredana Cattaneo e Marisa Nese, la prima quale dipendente della società e la seconda in virtù di un rapporto di collaborazione esterna, retribuita ed a carattere continuativo;

6. Vero che il signor Claudio Turri dispose il trasferimento della signora Loredana Cattaneo da Neon srl a Neon Spa e ciò mediante la risoluzione del rapporto di lavoro presso in essere con Neon s.r.l. e la contestuale assunzione presso **Neon Spa, atti questi avvenuti entrambi nel marzo dell'anno 2005;**

7. Vero che il signor Claudio Turri impartiva alla signora Loredana Cattaneo indicazioni su come operare in Neon Spa e che, in particolare, assegnò alla stessa Cattaneo le mansioni indicate nelle comunicazioni e-mail di cui ai docc. 105, 106 da rammostrarsi;

8. Vero che il signor Claudio Turri sin dalla costituzione di Neon Italia Spa ha direttamente preso le decisioni riguardanti le assunzioni, le retribuzioni, i licenziamenti dei dipendenti in Neon Italia Spa (come risulta, esemplificativamente, dal doc. 16 da rammostrarsi);

9. Vero che il signor Claudio Turri, pochi mesi dopo la costituzione di Neon Italia Spa, assegnò alla signora Marisa Nese precise attività da prestare presso tale **società nell'ambito di un rapporto di collaborazione retribuito che prevedeva la** presenza continua in azienda, finalizzato alla tenuta della contabilità, al controllo delle registrazioni che materialmente venivano effettuate dalle signore Marisa Nese, Loredana Cattaneo e Michela Blancato, alla predisposizione del bilancio ed ai rapporti con lo studio del commercialista dott. Bani, che apportava le correzioni, **finalizzati alla redazione ed all'approntamento del bilancio della società,**





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

al seguire il personale che lavorava all'interno dell'ufficio amministrativo;

10. Vero che il signor Claudio Turri stabilì il compenso della signora Loredana Cattaneo all'atto dell'assunzione della stessa in Neon Italia Spa (14.03.2005);

11. Vero che l'AU avv. Silvia Adele Ernesta Oldini per il pagamento del proprio compenso quale amministratore della società Neon Italia s.r.l. si rivolgeva al signor Claudio Turri (come da doc. 77 da rammostrarsi);

12. Vero che il signor Claudio Turri all'atto dell'assunzione della signora Loredana Cattaneo in Neon Italia Spa decise l'inquadramento di tale dipendente all'interno della società portandolo dal 7° livello (con il quale la signora Cattaneo era inquadrata in Neon s.r.l.) al 1° livello con mansioni e qualifica di responsabile dell'ufficio amministrativo;

13. Vero che il signor Claudio Turri stabilì il compenso dell'amministratore unico di Neon Italia Spa avv. Silvia Adele Ernesta Oldini, amministratore che lo stesso signor Claudio Turri aveva scelto per la carica;

14. Vero che il signor Claudio Turri nell'occasione di cui al capitolo 6 che precede decise anche che lo stipendio che la signora Loredana Cattaneo avrebbe dovuto percepire da Neon Italia Spa sarebbe stato aumentato (rispetto a quello di € 1200 mensili in precedenza percepito dalla dipendente presso Neon s.r.l.) tanto che venne determinato in ragione di quasi € 3000 mensili (la busta paga al gennaio 2008 risultava € 2967 mensili);

15. Vero che la signora Loredana Cattaneo è stata assunta in Neon Italia Spa nel marzo 2005 come responsabile amministrativo di 1° livello;

16. Vero che il signor Claudio Turri stabilì che gli straordinari della signora Cattaneo sarebbero stati pagati da Neon Italia in forma di rimborso spese inserito in busta paga alla voce "trasferte";

17. Vero che in Neon Italia Spa esisteva un organigramma della società come risulta dalle comunicazioni e-mail prodotte sub doc. 27 e 107 con i relativi allegati;

18. Vero che il signor Claudio Turri risultava formalmente assunto da Neon Italia Spa con un contratto a progetto con la qualifica di direttore generale (come risulta dai documenti 17 e 62 attoreo, pag. 19) e che allo stesso si riferivano tutti i dipendenti ed i collaboratori della società, ivi compreso il dott. Andrea Marchiotto, in quanto a lui gerarchicamente subordinati;

19. Vero che il signor Claudio Turri, all'atto dell'assunzione della signora Cattaneo presso Neon Spa, decise di conferire in favore di tale dipendente la delega ad operare sui conti correnti della società, delega che infatti venne rilasciata subito dopo formalizzata l'assunzione della signora Cattaneo dall'amministratore unico avv. Silvia Adele Oldini nel marzo 2005 ed in forza della quale la signora Cattaneo ha disposto bonifici e firmato assegni per conto di Neon Italia Spa;

20. Vero che la delega di cui al capitolo che precede venne rilasciata dall'avv. Oldini su indicazione del signor Turri e che tale formalità avvenne prima che il dott. Marchiotto iniziasse ad operare per Neon Spa quale consulente;

21. Vero che delega di cui ai capitoli 19 e 20 che precedono venne revocata alla signora Loredana Cattaneo in data 28.07.2008 e ciò avvenne ad opera dell'avv. Oldini e su indicazione di Turri;

22. Vero che la signora Loredana Cattaneo nel corso della propria attività alle dipendenze di Neon Italia Spa in virtù della delega ad operare sui conti della società ha firmato assegni in favore del signor Claudio Turri ed ha altresì registrato bonifici e assegni rispettivamente disposti ed emessi da Neon Italia Spa in favore dello stesso signor Claudio Turri;

23. Vero che la signora Marisa Nese nel corso della collaborazione prestata in favore di Neon Italia Spa (dal settembre 2005 sino alla data del fallimento) è stata retribuita quale collaboratrice esterna di Neon Italia Spa e che il compenso della stessa era stato stabilito dal signor Claudio Turri;

24. Vero che la signora Marisa Nese aveva in uso un'auto aziendale acquistata in leasing da Neon Italia Spa come risulta dal doc. 119 che si rammostra;

25. Vero che la signora Marisa Nese si è occupata di registrare nella contabilità i



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015

RG n. 24272/2012

contratti di leasing stipulati da Neon Italia Spa inclusi i contratti di leasing per beni di cui beneficiava il signor Claudio Turri e tra i quali figuravano una Ferrari modello Scaglietti, un'Audi modello RS6, una Chrysler ed una Jaguar Wagon Executive;

26. Vero che la signora Marisa Nese si è occupata di registrare nella contabilità di Neon Italia Spa tutti i contratti di leasing, tra i quali anche quelli stipulati con le società Figestim e Domino Renti come risulta dalle schede contabili prodotte dall'attore sub doc. 34 attoreo e sub doc. 119 da rammostrarsi;

27. Vero che i contratti di leasing di cui al capitolo che precede sono stati sottoscritti direttamente dal signor Claudio Turri come risulta dai seguenti documenti che mi si rammostrano: all. 47 della prima relazione dr. Poppi pag 101 (Ferrari 612 Scaglietti F1), pag. 95 (Audi R6 4.2), pag. 97 (Chrysler Voyager), pag. 99 (Jaguar X-Type Wagon Executive);

28. Vero che il signor Claudio Turri ha sottoscritto in data 7.07.2005 per conto di Neon Italia Spa il contratto di leasing immobiliare relativo all'appartamento sito in Milano via Lazio 25 e di cui alla prima relazione del dr. Poppi, all. 51 pag. 142 e ss. da rammostrarsi;

29. Vero che tutte le registrazioni contabili di Neon Italia Spa sono state curate da Marisa Nese e comunque dalla stessa dirette, quale collaboratrice esterna alla quale il signor Claudio Turri aveva assegnato anche il ruolo di coordinare e sovrintendere le attività del personale impiegato nell'ufficio amministrativo della società in ciò coadiuvata dalla signora Cattaneo;

30. Vero che la signora Marisa Nese nell'ambito della collaborazione prestata in favore di Neon Italia Spa e conformemente alle indicazioni operative ricevute direttamente dal sig. Claudio Turri, ha approntato con il dott. Bani la documentazione utile in occasione di ciascuna verifica del collegio sindacale, nonché la documentazione suppletiva che veniva richiesta dal Collegio Sindacale a seguito delle verifiche;

31. Vero che la signora Marisa Nese nell'ambito delle mansioni svolte in occasione del rapporto di collaborazione in essere con Neon Italia Spa, e conformemente alle indicazioni operative ricevute dal sig. Claudio Turri, si è occupata dell'archiviazione dei verbali delle verifiche del collegio sindacale;

32. Vero che la signora Marisa Nese nell'ambito della collaborazione prestata in favore di Neon Italia Spa riceveva indicazioni operative da parte del signor Claudio Turri, al quale direttamente rispondeva e rendeva conto della propria attività;

33. Vero che la signora Marisa Nese curava la trasmissione ai componenti dell'ufficio amministrativo di Neon Italia Spa delle indicazioni operative impartite dal signor Claudio Turri e di cui al capitolo che precede;

34. Vero che il dott. Marchiotto alla fine del mese di settembre 2005 venne presentato in azienda dal signor Claudio Turri ai dipendenti di Neon Italia Spa quale consulente esterno che si sarebbe occupato dei rapporti con le banche e che nell'occasione la signora Marisa Nese era già presente ed operativa nell'ufficio amministrativo di Neon Italia Spa;

35. Vero che la signora Loredana Cattaneo, tra le mansioni che svolgeva alle dipendenze di Neon Spa, inviava l'elenco di tutti i pagamenti in scadenza al signor Claudio Turri ed al dott. Andrea Marchiotto (come risulta dai docc. 93-98 da rammostrarsi);

36. Vero che il solo signor Claudio Turri, dopo ricevuti gli elenchi di cui al capitolo che precede, inviava alla signora Loredana Cattaneo le indicazioni riguardanti i pagamenti da effettuare restituendo alla stessa gli elenchi con evidenza analitica, in colore rosso, delle disposizioni da effettuare (come risulta dai docc. 93-98 da rammostrarsi);

37. Vero che il dott. Marchiotto svolgeva la propria attività di consulente esterno di Neon Italia Spa che curava i rapporti con le banche seguendo le indicazioni impartitegli direttamente dal signor Claudio Turri al quale lo stesso dott. Marchiotto doveva rendere conto;





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015

RG n. 24272/2012

38. Vero che il dott. Marchiotto, in particolare, svolgeva la propria attività prendendo contatti con le banche che via via venivano allo stesso indicate dal signor Claudio Turri, fornendo alle banche stesse, per il tramite di intermediari finanziari, la **documentazione necessaria all'istruttoria diretta all'ottenimento di finanziamenti**;

39. Vero che il dott. Marchiotto raccoglieva la documentazione via via occorrente **per l'espletamento dell'attività indicata nel capitolo che precede facendone richiesta all'ufficio amministrativo e/o al commercialista dott. Bani**;

40. Vero che le proposte di finanziamento che venivano formulate dalle banche **all'esito dell'istruttoria venivano dal dott. Marchiotto sottoposte al vaglio del signor Claudio Turri e quindi dell'amministratore unico Silvia Adele Ernesta Oldini** che si occupava direttamente della sottoscrizione dei contratti di finanziamento **e per l'apertura dei conti, ricevendo presso il proprio studio i direttori di banca**;

41. Vero che in occasione della sottoscrizione dei contratti di finanziamento di cui al **capitolo che precede l'avv. Oldini provvedeva altresì al rilascio della procura** per la gestione globale del conto in favore della signora Loredana Cattaneo;

42. Vero che il signor Claudio Turri si occupava direttamente in Neon Italia Spa **delle vendite e degli acquisti, dei dipendenti, della produzione, dell'esame dei** contratti di finanziamento e di leasing, talvolta provvedendo direttamente alla sottoscrizione a nome di Neon Italia Spa, talaltra sottoponendo i contratti alla **sottoscrizione dell'A.U. Silvia Adele Oldini, autorizzando i pagamenti ai fornitori**;

43. Vero che il signor Claudio Turri sin dalla costituzione di Neon Italia Spa risalente al marzo 2005 ha direttamente operato, trattando e stipulando contratti a nome di Neon Italia Spa con le seguenti banche: San Paolo IMI di Torino, Banco di Roma, Antonveneta e Banco di Desio;

44. Vero che il signor Claudio Turri firmava direttamente impegnando Neon Italia Spa i contratti con le banche relativi alle anticipazioni dei crediti (come risulta dal doc. 54 attoreo, pag. 61 della seconda relazione dr. Poppi);

45. Vero che il signor Claudio Turri aveva libero accesso agli account aziendali relativi **al dominio www.neonitalia.com e, tra l'altro, ai seguenti account: amministrazione@neonitalia.com, ct@neonitalia.com, marchiotto@neonitalia.com, commerciale@neonitalia.com**;

il convenuto chiede inoltre di essere ammesso alla prova per testi sui capitoli nn. 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 45 con la seguente teste: **Sandra Genta**, via Marciano 12 Milano.

Il dott. Marchiotto insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, a prova contraria sulle circostanze dedotte dal Fallimento e solo per l'ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova articolati dall'attore:

46. Vero che il signor Claudio Turri ha trasmesso a Marchiotto la comunicazione email del 14.11.2007 con la quale lo stesso Turri indicava quali fatture fossero relative ad insegne prodotte e quali ad insegne ancora in produzione ed ancora quali fossero già anticipate e relative ad insegne mai messe in produzione, come da documento 122 che si rammostra;

47. Vero che la signora Marisa Nese ha trasmesso in data 18.03.2007 al dott. Marchiotto la comunicazione e-mail di cui al doc. 123 che si rammostra e con la quale la stessa Nese indicava come stesse gestendo in autonomia le anticipazioni delle fatture presentate allo sconto anche avvalendosi di fatture mai presentate al cliente o ripresentando le fatture presso diversi istituti;

48. Vero che la signora Marisa Nese ha inviato a Marchiotto la comunicazione email del 20.08.2007, con l'allegato *excel* richiamato, evidenziando a **quest'ultimo quali operazioni fossero già state effettuate in autonomia dalla stessa Nese e, in particolare, quali fatture fossero state da quest'ultima poste** allo sconto, quali fornitori fossero stati pagati, quali fornitori fossero ancora da saldare, quali fossero i saldi dei conti correnti di Neon Spa in essere presso BPM, Antonveneta e Banco di Desio, il tutto come da documento 142 da rammostrarsi;

49. Vero che la signora Marisa Nese, nell'ambito della collaborazione prestata presso l'ufficio amministrativo di Neon Italia Spa nel periodo 2005-2008, ha gestito



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

in autonomia la presentazione allo sconto delle fatture di tale società, decidendo quali e quante fatture presentare e presso quali banche, così come si evince dalla comunicazione e-mail inviata al dott. Marchiotto in data 18.03.2007 prodotta sub doc. 123 e dalla comunicazione e-mail del 20.08.2007 prodotta sub doc. 143, documenti da rammostrarsi entrambi;

50. Vero che la signora Marisa Nese nel corso del mese di dicembre 2007 si è direttamente confrontata con lo studio Agnoli per trovare la forma contrattuale più idonea all'assunzione del signor Claudio Turri quale direttore generale di Neon Spa e che ciò si rendeva necessario per giustificare l'importo di circa € 150.000 netti percepito da Turri nel corso dell'anno 2007, il tutto come da documento 125 da rammostrarsi;

51. Vero che la signora Marisa Nese riceveva dallo studio Agnoli la busta paga del signor Claudio Turri inerente la funzione dallo stesso esercitata di direttore generale, così come dichiarato dalla stessa in sede di udienza dibattimentale del 4.12.2012 nel procedimento penale N. 5548/2012 RG TRIB. N. 68444/10 N.R., N. 5058/11 RG. GIP, dichiarazione di cui al doc. 62 attoreo, pag. 19 che si rammostra e che qui viene confermata;

52. Vero che la signora Marisa Nese in data 4.12.2012 ha dichiarato nel corso dell'udienza dibattimentale del processo penale NRG. TRIB. 5548/2012 RG NR 68444/2010 Tribunale di Milano, che *"una volta che si stampava il bilancino si guardava la situazione con il dott. Marchiotto e poi con lo studio Bani che era il commercialista esterno che seguiva l'azienda da cui arrivavano poi eventualmente le correzioni piuttosto che altro, il tutto come da dichiarazione riportata a pag. 15 del doc. 62 attoreo che si rammostra e che qui viene integralmente confermata;*

53. Vero che la signora Marisa Nese, nell'ambito della collaborazione prestata in favore di Neon Italia Spa nel periodo 2005-2008, ha impartito alle dipendenti occupate nell'ufficio amministrativo della predetta società le indicazioni per procedere con i pagamenti dei fornitori in base alla disponibilità finanziaria che alla stessa risultava sui conti correnti della società, così come si evince dalla comunicazione e-mail inviata al dott. Marchiotto in data 18.03.2007 prodotta sub doc. 123;

54. Vero che la signora Marisa Nese preparava il bilancio di Neon Italia Spa interfacciandosi con il dott. Bani e trasmettendolo a quest'ultimo, così come si evince dalla comunicazione e-mail inviata al dott. Marchiotto in data 18.03.2007 prodotta sub doc. 123;

55. Vero che la signora Marisa Nese ha scritto di proprio pugno gli appunti di cui all'allegato 62 del doc. 2 attoreo (prima relazione del dott. Poppi) da rammostrarsi;

56. Vero che la signora Cattaneo ha disposto alla Banca BIPOP Caire l'ordine per l'emissione dell'assegno circolare n. 2500022780/08 per l'importo di € 10.000,00 con intestazione Marisa Nese (di cui al doc. 141 da rammostrarsi);

57. Vero che la signora Marisa Nese, ricevuto l'assegno di cui al capitolo che precede, ha provveduto a girare lo stesso due volte, la prima a sé e la seconda, quale consigliere delegato di Neon Italia s.r.l., in favore di quest'ultima società, così poi facendone consegna al signor Turri che ha materialmente provveduto all'incasso in proprio favore di detto assegno, il tutto così come risulta dal doc. 141 che si rammostra;

58. Vero che la signora Loredana Cattaneo in data 4.12.2012 ha dichiarato nel corso dell'udienza dibattimentale del processo penale NRG. TRIB. 5548/2012 RG NR 68444/2010 Tribunale di Milano, che interloquiva con il signor Turri per quei pagamenti che superavano la normalità, come per chiedere se certe fatture si potevano pagare e se non c'erano problemi, il tutto come da dichiarazione riportata a pag. 5 del doc. 62 attoreo che si rammostra e che qui viene integralmente confermata;

59. Vero che in data 31.01.2008 la signora Michela Blancato ricevette dal signor Claudio Turri l'ordine di comunicare ad un cliente moroso che la pratica sarebbe



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

stata passata al legale di Neon Italia Spa per il recupero del credito, così come indicato nel doc. 127 da rammostrarsi;

60. Vero che la signora Michela Blancato approntava la modulistica dei vari istituti di credito con l'elencazione puntuale delle fatture Neon Italia Spa da presentare allo sconto e successivamente portava detta modulistica alla firma del signor Claudio Turri come risulta dagli allegati della seconda relazione del dr. Poppi (doc. 54 attoreo) sub 49 (da pag. 222 a pag. 229 del file .pdf) relativi alla presentazione delle fatture presso Banca di Roma e gli allegati sub 67 (da pag. 454 del file .pdf) e sub 67bis (da pag. 17 e ss.) da rammostrarsi;

61. Vero che la signora Marisa Nese nell'ambito della collaborazione prestata nell'ufficio amministrativo di Neon Italia Spa aveva un rapporto sovraordinato rispetto alle dipendenti signore Cattaneo e Blancato, così come risulta dalle dichiarazioni rese da quest'ultima all'udienza del 5.12.2011 nel giudizio penale RG Trib. Milano 2876/2011 RGNR 13843/2009, dichiarazioni di cui alle pagg. 48 e 58 del doc. 38 attoreo che qui vengono confermate;

62. Vero che la signora Loredana Cattaneo ha dichiarato che in Neon Italia Spa esisteva un organigramma e che il signor Turri, che rivestiva un incarico sovraordinato a tutti i dipendenti ed ai collaboratori, aveva alla stessa ordinato di prendere direttive dal dott. Marchiotti, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla signora Cattaneo all'udienza del 27.06.2011 nel giudizio penale RG Trib. Milano 2876/2011 RGNR 13843/2009, dichiarazioni di cui alle pagg. 41 e 42 del doc. 37 attoreo che qui vengono confermate;

63. Vero che la signora Marisa Nese ha dichiarato che nell'ambito della propria collaborazione prestata presso l'ufficio amministrativo di Neon Spa, il dott. Andrea Marchiotti le era stato presentato dal signor Claudio Turri quale consulente che avrebbe seguito i rapporti con le banche e che i rapporti tra i componenti dell'ufficio amministrativo ed il dott. Marchiotti avvenivano perché il signor Turri aveva dato indicazioni operative in tal senso, il tutto come risulta dalle dichiarazioni rese da Marisa Nese all'udienza del 12.03.2012 nel giudizio penale RG. Trib. Milano n. 2876/2011 e RGNR 13843/2009, dichiarazioni di cui alle pagg. 41, 42 del doc. 14 che qui vengono confermate;

64. Vero che il dott. Alessandro Bani socio e commercialista di Neon Italia Spa si interfacciava con la contabile signora Marisa Nese la quale alla fine di ogni anno trasmetteva il bilancio che il dott. Bani elaborava nel bilancio CEE, dal quale quest'ultimo elaborava la dichiarazione dei redditi (così come dichiarato dallo stesso dott. Bani a pag. 32 del doc. 81 attoreo);

65. Vero che il dott. Alessandro Bani dopo ricevuto il bilancino da parte della contabile Nese e dopo dallo stesso apportate le eventuali correzioni, esaminava

l'elaborato finale prima del deposito del bilancio con il signor Turri in quanto allo stesso competevano le decisioni finali quale fiduciante del socio di maggioranza (così come dichiarato dallo stesso dott. Bani a pag. 47 del doc. 81 attoreo);

66. Vero che la signora Marisa Nese era presente quale contabile della società Neon Italia Spa alle verifiche del collegio sindacale (così come dichiarato dal dott. Bani a pag. 33 del doc. 81 attoreo e dal sindaco Morganti alle pagg. 51 e 54 del medesimo documento);

67. Vero che il signor Marco Longobardi ha sottoscritto in data 6 luglio 2006 negli uffici di San Donato Milanese di Neon Italia Spa, quale rappresentante di FTM Capital, società di *advisor* incaricata di effettuare la *due diligence*

dell'operazione, la proposta di acquisto di cui al doc. 130 che si rammostra;

68. Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede il signor Claudio Turri sottoscriveva il documento "proposta di acquisto" di cui al doc. 130 da rammostrarsi in rappresentanza di Neon Italia Spa;

69. Vero che il signor Claudio Turri era, all'interno di Neon Italia Spa, in posizione sovraordinata a tutti i dipendenti ed i collaboratori, così come dichiarato dalla signora Paola Negri in data 27.11.2012 nel corso dell'udienza dibattimentale del processo penale NRG. TRIB. 5548/2012 RGNR 68444/2010 Tribunale di Milano,





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015

RG n. 24272/2012

dichiarazione di cui al doc. 79 attoreo pag. 51 che qui si conferma;

70. Vero che il Sig. Claudio Turri con riferimento ai pagamenti che Neon Italia Spa avrebbe dovuto effettuare in favore dei fornitori impartiva precisi ordini di servizio **agli operatori dell'ufficio amministrativo indicando se il pagamento doveva** essere effettuato o se, viceversa, esso dovesse essere sospeso, così come risulta dai documenti 33, 126, 144, 145, che si rammostrano;

71. Vero che la società Neon Italia Spa provvedeva ad assicurare la provvista necessaria per il pagamento di assegni emessi dal Sig. Turri per far fronte ai pagamenti di cui al capitolo precedente, come dichiarato dalla stessa signora Marisa

Nese nel corso dell'udienza dibattimentale del 4.12.2012 nel processo penale NRG. TRIB. 5548/2012 RGNR 68444/2010 Tribunale di Milano, dichiarazione di cui al doc. 62 attoreo, pag. 51, che qui viene confermata;

72. Vero che il dott. Marchiotto sin da quando ha iniziato la propria collaborazione con Neon Italia Spa nel settembre 2005 si è occupato del proprio figlio minore, **all'epoca di anni cinque**, secondo quanto stabilito nel doc. 42 che si rammostra e ciò secondo la seguente cadenza: nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 14:30 sino al giorno successivo e, dallo stesso orario, dal venerdì al lunedì di un week end ogni due;

73. Vero che la collaborazione del dott. Marchiotto presso Neon Italia Spa, era stata **sin dall'origine pattuita tenendo conto che lo stesso poteva assicurare una** presenza limitata ad alcuni soli giorni settimanali e ciò per via degli impegni famigliari di cui al capitolo che precede, nonché delle presenze che lo stesso dott.

Marchiotto doveva assicurare quale consigliere di Credito Veronese e di Veneto Sviluppo come da docc. 139 e 140 che si rammostrano;

Si indicano a testi sui capitoli che precedono e per la sola ipotesi in cui fossero ammessi i capitoli di prova che il Fallimento ha articolato con riguardo alla posizione del dott. Marchiotto e comunque con ogni più ampia riserva di eccezione nel corso **dell'eventuale escussione:**

Loredana Cattaneo, residente a San Donato Milanese, via Carducci 1/D: capitoli nn. 55, 56, 58, 62, 70-73;

Marisa Nese, residente a Segrate in via della Camelia n. 25: capitoli nn. 46-57, 61, 63, 70-73. **Michela Biancato**, Muzza di Cornegiano Laudense via Paganini 10/12: capitoli nn. 55, 59-61, 70;

Paola Negri, nata a Milano il 26.06.1961 e residente in Milano: capitolo n. 69;

Dott. **Alessandro Bani**, domiciliato in Milano, via San Vittore 40: capitoli nn. 64-66;

Marco Longobardi, Sant'Angelo Lodigiano via San Giovanni Bosco 28: capitoli 67, 68.

Il convenuto chiede inoltre, con l'identica finalità, l'interrogatorio formale del signor **Claudio Turri** sui seguenti capitoli: 46, 50, 51, 57, 67, 68, 70. Nonché l'interrogatorio formale dei sindaci dott. **Giuseppe Morganti** e rag. **Fabio Bidin** sui seguenti capitoli: 66.

in ogni caso:

n) con vittoria di competenze legali di causa oltre rimborso forfettario spese 15%, cpa 4% ed iva secondo legge.

Per la GENERALI ITALIA S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

Nel merito:

- **in via principale:** accogliere le conclusioni formulate dal dott. CAPONIO, nonché dagli altri sindaci convenuti (in punto prescrizione dell'azione, insussistenza e mancata prova di responsabilità in capo al Collegio sindacale della fallita NEON ITALIA SPA ed omessa prova del nesso causale tra gli addebiti all'operato del Collegio sindacale ed i danni lamentati dal FALLIMENTO attore), se ed in quanto dirette ad ottenere il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dello stesso CAPONIO e,





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

più in generale, del Collegio sindacale, e, per l'effetto, rigettare ovvero dichiarare assorbita la domanda di garanzia articolata nei confronti di GENERALI;

- **in via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, del dott. CAPONIO, nei limiti dell'eventuale ed allo stato non esaustivamente assolto onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della garanzia assicurativa azionata, rigettare la domanda di garanzia nei confronti di GENERALI, stante l'inoperatività della polizza per le ragioni sopra dedotte e per le altre che, trattandosi di mere difese, potranno comunque essere articolate in corso di causa;

- **in via ulteriormente subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità del dott. CAPONIO limitatamente agli addebiti temporalmente compresi nel periodo tra il 2/10/2007 e il 29/4/2008 (come da risultanze della CTU ed osservazioni del CTP) o in subordine nel periodo tra il 25/6/2007 e il 29/4/2008 (come richiesto dallo stesso FALLIMENTO attore), contenere l'eventuale e denegata condanna di GENERALI nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili al dott. CAPONIO in relazione a detto periodo, e, comunque, entro i limiti del massimale garantito dalla polizza, previa deduzione degli importi relativi ai danni diversi da quelli che costituiscono il solo oggetto della garanzia, nonché previa applicazione di limiti, scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.

In ogni caso:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrenze, ivi compreso rimborso forfettario 15% per spese generali.

In via istruttoria:

- si chiede sin da ora respingersi le istanze istruttorie di parte avversaria e, nella denegata ipotesi di un loro accoglimento, ammettere parte convenuta a prova contraria;

- si chiede sin da ora, previa remissione in istruttoria, disporsi rinnovazione della CTU, con espressa riserva di formulare un quesito *ad hoc*, volta ad accertare l'esistenza dei danni lamentati, il nesso di causalità tra gli stessi e le condotte ascritte agli odierni convenuti, con contestuale individuazione delle singole quote di responsabilità e di incidenza causale in relazione ai periodi durante i quali ciascun convenuto è stato effettivamente in carica come sindaco e come amministratore della fallita NEON ITALIA SPA, o in subordine disporsi riconvocazione del CTU a chiarimenti sui punti di contestazione espressi in esordio delle presenti conclusioni.

Per ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) Ltd:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via principale

- respingere le domande tutte svolte nei confronti del dott. Morganti perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova e, conseguentemente, la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti degli Assicuratori in base alla Polizza n. WOP-00091-001-08-Z, per i motivi di cui in narrativa;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Fallimento nei confronti del Dott. Morganti per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito, in via subordinata

- accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. WOP-00091-001-08-Z per tutte le ragioni di cui in narrativa;

Nel merito, in via ulteriormente subordinata

- disporre ai sensi dell'art. 1893 c.c. la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto dagli Assicuratori ai sensi della Polizza n. WOP-00091-001-08-Z, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

- accertare e dichiarare l'obbligo indennitario degli Assicuratori in base alla Polizza n. WOP-00091-001-08-Z:
- a) nei limiti della quota di responsabilità attribuibile al dott. Morganti di cui si chiede l'accertamento;
 - b) previa detrazione della franchigia pari ad € 5.000,00;
 - c) entro i limiti del massimale pari ad € 1.000.000,00;

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

- 1) " Vero è che è prassi di Arch - e, più in generale, degli assicuratori che operano nel mercato delle polizze assicurative claim made a copertura della responsabilità civile professionale - escludere dall'ambito di operatività della copertura eventuali richieste di risarcimento che traggano origine da circostanze comunicate dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza";
- 2) "Vero è che se l'Assicurato avesse informato Arch alla data della stipulazione della Polizza della grave crisi economico-finanziaria in cui versava la Società, Arch avrebbe escluso dalla garanzia qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, connessa o conseguente all'incarico di sindaco del dott. Morganti in tale società";
- 3) "Vero è che se l'Assicurato avesse informato Arch alla data della stipulazione della Polizza delle gravissime omissioni contributive e fiscali poste in essere dagli amministratori della Società, Arch avrebbe escluso dalla garanzia qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, connessa o conseguente all'incarico di sindaco del dott. Morganti in tale società";
- 4) "Vero è che se l'Assicurato alla data della stipulazione della Polizza avesse informato Arch delle dimissioni in tronco di tutti i dipendenti della Società, Arch avrebbe escluso dalla garanzia qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, connessa o conseguente all'incarico di sindaco del dott. Morganti in tale società";
- 5) "Vero è che se l'Assicurato alla data della stipulazione della Polizza avesse informato Arch delle difficoltà riscontrate nella verifica della situazione contabile della Società, Arch avrebbe escluso dalla garanzia qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, connessa o conseguente all'incarico di sindaco del dott. Morganti in tale società"

Si indicano quali testi: la Sig.ra Rosanna Aroma e Simona Tedesco c/o Dual Italia S.p.A., Via Santa Maria Fulcorina, 20, 20123 Milano.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.:

All'udienza del 21/4/2015 l'avv. TODESCHINI ha precisato le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione depositata il 17/4/2015.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi, si vanno di seguito a riassumere le posizioni assunte dalle parti nel presente processo.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Tale canone è stato ulteriormente rafforzato per il caso di redazione e deposito telematico della sentenza dalla recentissima disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221): tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*.

B. Il curatore del Fallimento della NEON ITALIA S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Milano il 30/10 - 4/11/2008, ha proposto azione di responsabilità nei confronti:

- degli *ex* amministratori Silvia Adele OLDINI, Claudio TURRI e Andrea MARCHIOTTO (quanto agli ultimi due, assumendone la qualità di amministratori di fatto) e
- degli *ex* sindaci Guido SIPALA (quanto a quest'ultimo, deceduto il 25.6.2007, convenendo in giudizio la figlia Mariavittoria SIPALA in qualità di erede), Giuseppe MORGANTI e Fabio BIDIN nonché Nicola CAPONIO e Gian Angelo ALBINI,

chiedendo ai sensi degli artt. 2393, 2394, 2407 e, comunque, 2043 c.c., la loro condanna al risarcimento del danno cagionato alla società fallita per un ammontare pari ad Euro 7.587.285,10¹ oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

B).1 La curatela fallimentare, sulla scorta di un'ampia relazione commissionata al consulente tecnico dr. POPPI, ha individuato tre specifiche aree (e quindi, gruppi di condotte) di *mala gestio* della società.

- a) Nella prima, indicata come ricorso abusivo al credito, ha contestato il ricorso ad affidamenti e prestiti bancari nonostante lo stato di insolvenza della NEON ITALIA S.p.A. si fosse manifestato sin dalla fine 2006, eppertanto l'aggravamento del dissesto della società che ne era derivato.

¹ Importo accresciutosi, in corso di causa e nelle conclusioni definitive, sino all'ammontare di € 8.277.285,46.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Il danno relativo a tale voce è stato quantificato in Euro 4.266.170,98 ai quali, con la memoria attorea *ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c.*, sono stati sommati Euro 690.000,36 per oneri finanziari, suddivisi in:

- 675.103,82 per mutui e finanziamenti,
- 3.591.067,16 per anticipazione fatture, effetti e contratti.

In particolare NEON ITALIA S.p.A. -e per essa Andrea MARCHIOTTO concretamente incaricato dal TURRI (con la consapevole compiacenza dell' "amministratrice di diritto" OLDINI) di trattare i rapporti bancari della fallita con molti istituti di credito - avrebbe attuato il suddetto ricorso al credito attraverso:

- accesso a finanziamenti,
- operazioni finanziarie di anticipazione e sconto di fatture e contratti "*a valere sulle linee di credito messe a disposizione da diverse banche*",
- instaurazione di una "*illecita prassi di sconto plurimo della stesse fatture presso diverse banche, ovvero tramite la creazione di fatture per operazioni inesistenti*".

b) Nella seconda area di illeciti gestori, designabile in termini di depauperamento del patrimonio sociale, l'attore ha incluso il danno rivenuto alla NEON ITALIA S.p.A. dalla stipulazione di contratti che avrebbero portato a "*consistenti impieghi di flussi finanziari in operazioni estranee all'oggetto sociale*" per un importo complessivo pari ad Euro 430.020,78.

Sono state in particolare contestati:

- i contratti di *leasing* relativi a svariate autovetture di lusso e ad un *quad*,
- il contratto di *leasing* immobiliare dell'immobile sito in viale Lazio 25 a Milano
- e il contratto di leasing stipulato con Domino Rent s.r.l. per beni strumentali già oggetto del contratto di affitto azienda concluso con NEON ITALIA s.r.l. il 10.5.2005.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

c) Infine, la curatela fallimentare ha denunciato i pagamenti disposti a favore di NEON ITALIA s.r.l. (società pressoché omonima e preesistente riferibile, come la fallita, al TURRI) per operazioni inesistenti e per operazioni in conflitto di interessi estranee al contratto di affitto di ramo azienda del 10.5.2005, che avrebbero stornato a favore della S.r.l. liquidità della NEON ITALIA S.p.A. per Euro 2.898.094,34.

B).2 Un concorso di natura (gravemente) colposa nella causazione di tali specifiche voci di danno è stato dall'attore addebitato a tutti i sindaci succedutisi in carica dalla fondazione della società, sia pur con suddivisione quantitativa della responsabilità a seconda dei rispettivi periodi di carica².

Ad essi, in quanto all'epoca investiti *ex lege* sia del controllo contabile che di quello di gestione, la curatela fallimentare ha rimproverato gravi negligenze e omissioni nella verifica della regolarità delle scritture contabili e dei bilanci, tutti alterati da una costante sopravvalutazione dei crediti e delle rimanenze; l'omessa adozione dei provvedimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.; l'omessa segnalazione delle omissioni contributive e fiscali (mancato versamento all'Erario delle ritenute dei dipendenti e collaboratori) che, pur segnalate dallo stesso Collegio sin dalla fine del 2006, erano poi state occultate nelle relazioni ai bilanci degli esercizi 2006 e 2007; l'omessa vigilanza sul compimento delle operazioni (soprattutto di finanza bancaria) poste in essere dagli amministratori successivamente al manifestarsi dell'insolvenza e alla perdita del capitale 'reale'; l'omessa verifica e denuncia della anomale operazioni *leasing* mobiliare e immobiliare nonché delle operazioni sottese ai pagamenti verso la NEON ITALIA s.r.l.; nonché, conclusivamente, l'omesso ricorso alla denuncia al Tribunale delle molteplici irregolarità *ex art. 2409 c.c.*, che avrebbe impedito agli amministratori di fatto e di diritto di arrecare (ulteriore) danno alla società.

² Cfr. pagg. 109 - 110 della citazione, nonché soprattutto pagg. 84 - 87 della memoria del 29/7/2013.

Fino al 25 giugno 2007 il Collegio era composto dai sindaci Sipala, Morganti e Bidin; dal 26 giugno 2007 al 29 aprile 2008 da Morganti, Bidin e Nicola Caponio, assentitamente subentrato al presidente deceduto in quanto supplente anziano; dal 30 aprile 2008 al 4 novembre 2008 (data della dichiarazione di fallimento) da Morganti, Bidin e Gian Angelo Albini.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

B).3 Va qui subito anticipato che la difesa del fallimento, rispondendo nel primo termine concesso *ex art. 183 co. 6° c.p.c.* ad alcune -ingiustificate- censure di indeterminatezza della domanda nonché alle obiezioni rivolte in particolare dalla difesa dei sindaci BIDIN e MORGANTI, ha precisato

- di non aver inteso contestare ai convenuti *"l'aver posto in essere 'un'attività tipica' diretta alla continuazione della gestione caratteristica della società in presenza di una causa di scioglimento della stessa ai sensi dell'art. 2484 e 2486 c.c."* bensì principalmente, a fronte di una situazione di insolvenza della NEON ITALIA S.p.A. databile già alla fine del 2006, di aver cercato di dissimularla mediante *"continue operazioni di ricorso al credito bancario"*, con l'effetto *"di ritardare il fallimento della società, aggravando il dissesto e caricando il passivo (...) di debiti che non sarebbero poi mai stati rimborsati"*
- e in ogni caso che l'eventuale momento di emersione della perdita del capitale al di sotto del minimo legale era irrilevante con riguardo alle ulteriori voci di danno azionate in causa (*leasing*; pagamenti a NEON ITALIA s.r.l.).

C. Ad eccezione di Claudio TURRI, rimasto contumace nonostante regolare notifica, tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio sollevando alcune eccezioni preliminari (su cui *infra* nel testo) e contestando diffusamente nel merito le deduzioni dell'attrice; nonché eccependo, quanto a Mariavittoria SIPALA (inizialmente convenuta quale supposta erede dell'originario presidente del collegio sindacale Guido SIPALA), di non essere erede del padre³.

Di tali difese, complessivamente dipanatesi -come quelle del fallimento- in diverse centinaia di pagine complessive, si darà sintetico conto all'atto dello scrutinio di ogni singola domanda, eccezione e replica.

D. Si sono altresì costituite le compagnie ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. e ARCH. INSURANCE COMPANY (EUROPE)

³ La posizione processuale di Mariavittoria SIPALA è stata definita con separata ordinanza in data odierna.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Ltd, chiamate rispettivamente da Nicola CAPONIO, Gian Angelo ALBINI e Giuseppe MORGANTI.

Esse si sono associate, nel merito, alla contestazione delle pretese attoree effettuata dai rispettivi assicurati; ed hanno in subordine eccepito il travalicamento dei limiti di copertura delle polizze con essi stipulate.

E. In corso di causa, e segnatamente nella memorie istruttorie depositate ai sensi dei nn. 2 e 3 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno svolto numerose istanze istruttorie.

Ad esse ha dato puntuale risposta il giudice istruttore con ordinanza in data 3/2/2014, tutte rigettandole salvo per l'accoglimento della sollecitazione ad una consulenza contabile e tecnica; i cui quesiti sono stati affidati all'ausiliare dell'Ufficio dr. avv. Giorgio ZANETTI -previo scambio ex art. 183 co. 8° c.p.c. di specifiche memorie per l'individuazione in contraddittorio dei temi di indagine- all'udienza del 1°/7/2014⁴.

⁴ Questo il quesito; "Il Consulente Tecnico d'Ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa e in particolare gli allegati agli elaborati peritali del dott. Massimiliano Poppi redatti in data 19 dicembre 2011 (docc. nn. 2-3 di parte attrice) e in data 3 giugno 2013 (doc. n. 54 e 83 di parte attrice),
previa verifica -eventualmente anche attraverso informazioni che assumerà in contraddittorio dai tecnici che vi abbiano provveduto- della conformità del duplicato della contabilità aziendale della NEON ITALIA S.p.A. in possesso della curatela fallimentare alla contabilità originariamente allocata presso il server aziendale, ed acquisita sull'accordo delle parti, l'ulteriore documentazione che riterrà necessaria,
1.- accerti, previa verifica e riclassificazione delle situazioni contabili di Neon Italia S.p.A. rappresentate nei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2005, 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2007, nonché previo esame critico delle singole voci in essi contenute e di ogni ulteriore dato, documento e informazione in atti, a quale data la Neon Italia S.p.A. si trovasse in uno stato di insolvenza non reversibile nonché in quale data -eventualmente anche diversa dalla prima- il patrimonio sociale risultasse ormai stabilmente insufficiente al soddisfacimento dei creditori;
2.- esprima la propria motivata opinione in ordine al momento a partire dal quale gli organi di gestione e controllo della società, nell'ambito delle rispettive competenze e doveri loro propri, avrebbero dovuto ragionevolmente avvedersi di siffatte condizioni;
3.- precisi inoltre, a seguito delle verifiche e le riclassificazioni di cui al punto n. 1, se la Neon Italia S.p.A. presentasse, alla data del 31 dicembre 2007 una perdita ante imposte superiore 25% del patrimonio netto;
4.- indichi, in relazione ai finanziamenti e ai fidi concessi da Banca Nazionale del Lavoro, Credito Veronese, Intesa San Paolo, Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, Unicredit Banca d'Impresa, Banca Agricola Mantovana, Banca Popolare di Intra, Antonveneta, Unicredit Corporate Banking, nel periodo fra il 1° gennaio 2007 - 4 novembre 2008, o comunque dall'eventuale diversa data in cui avrà accertato sussistere l'insolvenza della società individuata al punto 1 e fino alla data di fallimento della società:
(i) le date dei singoli utilizzi e/o delle singole erogazioni;
(ii) le somme per le quali, di volta in volta, Neon Italia Spa ha attivato e/o utilizzato i predetti finanziamenti e/o linee di credito;
(iii) la durata degli stessi utilizzi;
(iv) le passività così accumulate sino alla data di dichiarazione dell'insolvenza;
5.- quantifichi, tenendo anche conto dei provvedimenti di ammissione al passivo fallimentare di Neon Italia S.p.A. dei crediti vantati dai nove istituti bancari prodotti in giudizio da parte attrice quali doc. n. 53 e allegati 27, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 64 alla Relazione Tecnica del dott. Poppi in data 19 dicembre 2011 (docc. nn. 2-3 di parte attrice), nonché





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Al riguardo il Tribunale, anche alla luce della sostanziale assenza di puntuali obiezioni alle analitiche motivazioni processuali che, in punto ammissibilità e conducenza delle rispettive istanze, hanno sorretto tale decisione istruttoria (il cui testo si riporta in nota nel suo cuore probatorio⁵), ritiene di doverla qui integralmente confermare nonostante la

dei risultati derivanti dall'analisi di cui al precedente punto 4. del quesito, la perdita cagionata al patrimonio di Neon Italia S.p.A. dalle operazioni di ricorso al credito bancario poste in essere nel periodo 1° gennaio 2007 – 4 novembre 2008, o comunque dall'eventuale diversa data dell'insolvenza individuata al punto 1. e fino alla data di fallimento della società, anche con riguardo agli finanziari derivati dalle operazioni di credito de quibus, ripartendo e imputando quindi la predetta perdita tra i seguenti periodi rilevanti: (i) 1° gennaio 2007 (o diversa successiva data individuata al punto 1.) – 25 giugno 2007; (ii) 26 giugno 2007 – 29 aprile 2008; (iii) 30 aprile 2008 – 4 novembre 2008 [4];

6.- quantifichi -paritamente e nel totale- l'ammontare dei canoni di leasing corrisposti da Neon Italia SpA per il noleggio di autovetture sportive o di lusso, veicoli e per gli altri cespiti mobili o immobili già indicati dall'attrice in atti, nel periodo 1° gennaio 2007 – 4 novembre 2008, o comunque dall'eventuale diversa data dell'insolvenza individuata al punto 1. e fino alla data di fallimento della società, ripartendone l'importo tra i seguenti periodi rilevanti: (i) 1° gennaio 2007 (o diversa successiva data individuata al punto 1.) – 25 giugno 2007; (ii) 26 giugno 2007 – 29 aprile 2008; (iii) 30 aprile 2008 – 4 novembre 2008;

7.- quantifichi l'ammontare dei trasferimenti di danaro effettuati da Neon Italia SpA a favore di Neon Italia S.r.l., verificandone le causali e ripartendone gli importi con riguardo ai medesimi periodi indicati supra ai punti 5. e 6.;

8.- esprima il proprio motivato parere sul ruolo assunto sia dal TURRI che dal MARCHIOTTO nella gestione dell'impresa sociale, quale emerge dai documenti prodotti da tutte le parti;

9.- riferisca infine ogni circostanza ritenuta utile, anche a fine di chiarimento e completamento, per la decisione della controversia"

⁵ (...)

5. La curatela attrice ha successivamente depositato la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., nella quale:

- ha ricapitolato "il quadro probatorio a supporto delle tre categorie di condotte lesive e dei relativi danni per cui si chiede il risarcimento" e di cui supra al punto 1., indicando segnatamente i documenti posti a supporto dei fatti allegati e prodotti unitamente all'atto introduttivo e alle successive memorie,
- ha in secondo luogo illustrato gli elementi sintomatici della posizione di fatto assunta dal TURRI e dal MARCHIOTTO all'interno della NEON ITALIA S.p.A., indicando dettagliatamente i documenti dai quali detti elementi debbono a suo avviso desumersi,
- pur ritenendo la causa documentale, ha formulato le seguenti istanze istruttorie dirette a provare l'effettivo ruolo di TURRI e MARCHIOTTO all'interno della società:
 - o Prova per testi di Valentina GALLOTTA, Maurizio CORRA', Gianpaolo BARBONI, Ilaria Laura PILLA, Ramona VIAN sulle circostanze capitolate sub 2,4,5,6,7,10 (GALLOTTA altresì sui capitoli 22,28)
 - o Prova per testi di Paola NEGRI sulle circostanze capitolate sub 2,4,5,6,7,10,11
 - o Prova per testi di Loredana CATTANEO sulle circostanze capitolate sub 3,8,9,10,20-28
 - o Prova per testi di Sandra GENTA sulle circostanze capitolate sub 7
 - o Prova per testi di Nadia PEDERZOLI sulle circostanze capitolate sub 6,10,12-15
 - o Prova per testi di Giulio VICO sulle circostanze capitolate sub 16,33-35
 - o Prova per testi di Marina NESE sulle circostanze capitolate sub 16,17
 - o Prova per testi di Michela BLANCATO sulle circostanze capitolate sub 18,21-23,26,27,28
 - o Prova per testi di Michela PINO sulle circostanze capitolate sub 19,22,28
 - o Prova per testi di Marco TOZZI sulle circostanze capitolate sub 29,30
 - o Prova per testi di Marco LONGOBARDI sulle circostanze capitolate sub 31,32
 - o Prova per testi di Enrico CERATI sulle circostanze capitolate sub 33,34
- ha sollecitato una consulenza tecnica contabile, indicando specifici temi di indagine e formulando un'ipotesi di quesito, poi precisato all'udienza del 10.12.2013, rispetto al quale questo giudice ha assegnato alle parti avversarie termine sino al 13.1.2014 per eventuali osservazioni, (termine del quale si sono avvalsi la SIPALA, la OLDINI, i terzi chiamati ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e ARCH. INSURANCE e gli ex sindaci MORGANTI e BIDIN);





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015

RG n. 24272/2012

6. Nella sua memoria del 4.11.2012 il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. ha infine:
- replicato ulteriormente alle eccezioni preliminari avversarie,
 - contestato tutte le istanze istruttorie dei convenuti (ad eccezione della prova per testi richiesta dalla difesa MORGANTI-BIDIN sui capitoli 20 e 21 della memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) deducendo l'inammissibilità e l'irrelevanza dei medesimi,
 - prodotto in replica il doc. 84 (in ordine al quale all'udienza del 10.12.2013 l'avv. STRETTI ha chiesto "l'esibizione del suo originale contestandone la conformità all'originale stesso, negando in ogni caso che il dr. MARCHIOTTO lo abbia mai sottoscritto anche solo formato, e riservandosi la querela di falso"), salvo poi dichiarare di rinunciare ad avvalersene con nota autorizzata depositata il 10.1.2014.
7. I convenuti SIPALA, ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., ALBINI, UNIPOL e OLDINI (ferma, quanto alla prima, la sua eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva) non hanno formulato istanze istruttorie, limitandosi ad offrire documenti in comunicazione e, quanto ad ALBINI, UNIPOL e OLDINI, a sollecitare a loro volta una consulenza contabile;
8. Gli ex sindaci MORGANTI e BIDIN, contestata nella prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. la posizione assunta dal proprio assicuratore sui limiti operatività polizza, nella successiva memoria del 14.10.2013 hanno dedotto le seguenti istanze istruttorie:
- istanza di consulenza contabile volta ad accertare il momento in cui il patrimonio sociale sarebbe divenuto insufficiente a soddisfare i creditori, oltre che il momento in cui tale situazione sarebbe risultata percepibile all'esterno,
 - interrogatorio di Claudio TURRI sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 20,
 - esame testimoniale di Alessandro BANI e di Marisa NESE sulle medesime circostanze;
9. La terza chiamata ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, nella propria memoria ex 183 c. 6 n. 2 c.p.c.:
- associandosi alla richiesta di consulenza contabile svolta dai propri assicurati,
 - ha dedotto prova per testi esclusivamente su circostanze relative ai limiti della copertura della polizza stipulata con i dr. MORGANTI e BIDIN.
10. Il convenuto MARCHIOTTO ha specificamente contestato tutti i fatti che, secondo la tesi di parte attrice, fonderebbero la sua responsabilità quale amministratore di fatto della NEON ITALIA, articolando in via istruttorie le seguenti richieste:
- Istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale n. 6844/10 R.G.N.R. - 5548/12 R.G.Trib. definito con la sentenza n. 2683/13,
 - interrogatorio di Claudio TURRI e di Silvia Adele OLDINI,
 - esame testimoniale di Sandra GENTA sulle circostanze di fatto articolate nei capitoli 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 45, nonché sui capitoli da 1 a 44 di Loredana CATTANEO e Marisa NESE (soltanto in ordine a circostanze sulle quali queste avevano rilasciato dichiarazioni formalizzate per iscritto),
 - nonché, a prova contraria, ulteriori capitoli di prova per testi nell'ultima memoria del 4.11.2013.
11. Con riguardo alla richiesta di consulenza tecnica contabile, non appaiono fondate le censure mosse (segnatamente, dalla convenuta OLDINI) in merito all'inammissibilità di tale mezzo di prova, giacché le domande attoree appaiono supportate da specifiche allegazioni in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato e non risultano pertanto violati i principi in materia di onere della prova.
- In merito ai singoli quesiti proposti dall'attore, può in particolare osservarsi:
- quanto al n. 1, che la richiesta di individuare il momento in cui si è verificato lo stato di insolvenza è anche il portato delle contestazioni sul punto dei convenuti;
 - quanto ai capi da 2 a 6, che la richiesta di dettagliare i movimenti relativi a finanziamenti e fidi e di quantificare la perdita cagionata dalle condotte di *mala gestio* contestate appare connessa ai risultati dell'indagine di cui al primo quesito, dovendo l'indagine esser temporaneamente circoscritta a partire dal momento di insorgenza dello stato di insolvenza;
 - con specifico riguardo agli ulteriori rilievi mossi in merito ai quesiti n. 3 e 6, che la quantificazione del danno cagionato alla società dal ricorso al credito bancario e l'invocata indagine circa le causali dei pagamenti disposti a favore di una diversa società, non implica alcuna valutazione giuridica da parte del consulente, trattandosi appunto di accertamenti tecnico-contabili.
12. Non possono invece accogliersi le richieste della difesa dei dr. MORGANTI & BIDIN volte ad estendere l'indagine peritale all'accertamento della sussistenza dei profili soggettivi della denunciata responsabilità, in quanto tale accertamento è -esso sì- rimesso in via esclusiva al giudice, che tuttavia necessita per compierlo anche della lettura tecnica dei dati fornitigli dalla curatela attrice.
13. Vanno inoltre disattesi altresì i rilievi delle GENERALI sui quesiti 2, 3 e 4 non essendo rilevante, ai fini che qui interessano, la riconducibilità delle descritte condotte di ricorso al credito all'ipotesi di cui all'art. 225 ovvero 218 L. fall.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

14. Ritiene pertanto lo scrivente, accogliendo la sollecitazione dell'attore sul punto, che vada disposta d'ufficio una consulenza tecnica contabile sui seguenti temi di indagine:
- individuazione del momento di insorgenza dello stato di insolvenza o della sopravvenuta insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei creditori sociali e correlativamente del momento di ragionevole percepibilità di tali situazioni sia all'esterno che dal collegio sindacale, con il corollario (in accoglimento della richiesta di integrazione di ARCH INSURANCE) della verifica dell'ammontare delle perdite maturate della NEON ITALIA S.p.A. al 30.4.2008 ai fini di operatività della polizza stipulata col convenuto MORGANTI;
 - dettaglio delle operazioni relative ai finanziamenti e ai fidi concessi alla Neon Italia S.p.A. dagli istituti di credito indicati in atti con indicazione dell'ammontare del passivo fallimentare della società relativo ai crediti vantati da detti istituti, con particolare riguardo al credito richiesto ed ottenuto dalla società poi fallita successivamente al momento individuato come da precedente alinea ed all'eventuale presentazione a più istituti di credito delle medesime fatture,
 - quantificazione degli oneri finanziari connessi ai finanziamenti e ai fidi di cui al punto precedente,
 - quantificazione dell'ammontare dei canoni corrisposti da Neon Italia S.p.A. a fronte della stipulazione dei contratti di leasing di cui ai documenti prodotti dall'attore,
 - quantificazione dell'ammontare delle somme erogate dalla fallita alla Neon Italia s.r.l. e verifica delle causali dei pagamenti effettuati,
 - con l'occasione, senza vincolo pel Tribunale e per economia istruttoria, richiesta al consulente dell'Ufficio del suo motivato parere sul ruolo assunto sia dal TURRI che dal MARCHIOTTO nella gestione dell'impresa sociale, quale emerge dai documenti prodotti da tutte le parti;
15. Le ulteriori istanze istruttorie avanzate sia dalla curatela attrice che dai convenuti vanno invece disattese per i seguenti motivi:
- A. Quanto alle prove per testi articolate da Fallimento NEON ITALIA S.p.A. (di cui al punto 5.):
- Cap. 1: vertendo sulla circostanza relativa allo sconto delle stesse fatture presso istituti di credito diversi, è inammissibile in quanto i fatti ivi dedotti dovevano essere oggetto di prova documentale (cfr. doc. 33)
 - Cap. 2-3, 12, 18, 19: inammissibili in quanto l'accertamento del rapporto dei soggetti indicati con la NEON ITALIA S.p.A. emerge, e quindi può e deve essere ricostruito, dai documenti in atti
 - Cap. 4-10, 13-15: inammissibili poiché le circostanze indicate come sintomatiche del ruolo ricoperto da TURRI all'interno della NEON ITALIA S.p.A. risultano dai documenti prodotti (cfr., tra gli altri, docc. 15, 33, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 75, 79, 80, 81, all. 40, 47, 56 alla Relazione Tecnica), onde è sulla scorta di essi che tale indagine va condotta
 - Cap. 11, 16, 17, 20, 21: superflui, in quanto relativi a circostanze non contestate
 - Cap. 22-32: inammissibili in quanto i fatti che sosterebbero il ruolo di MARCHIOTTO all'interno della società e la sua rilevanza possono e debbono essere ricostruiti con l'ausilio dei documenti in atti (cfr., tra gli altri, docc. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 37, 38, 40, 41, 42, 62-67, 69, 71, 75, 81, 82), trattandosi oltretutto - come nel caso di TURRI - di provare l'instaurazione in via di fatto di un vero e proprio "contratto di amministrazione",
 - Cap. 33, 34: irrilevanti ai fini del decidere
 - Cap. 35: inammissibile in quanto documentale;
- B. Con riguardo alle richieste di prova per interrogatorio e per testi articolate dalla difesa MORGANTI-BIDIN:
- Cap. 1: inammissibile, vertendo su circostanza non contestata
 - Cap. 2-13, 15, 17, 19: superflue, in quanto dirette a provare circostanze che già risultano a livello documentale (cfr. doc. 7 produzioni attore e docc. 18, 19, 20, 11, 15, 16 produzioni convenuti)
 - Cap. 14, 16, 18, 20, 21: non rilevanti ai fini del decidere
- C. La richiesta di esame testimoniale formulata da ARCH INSURANCE COMPANY EUROP LTD va rigettata dal momento che, riguardando esclusivamente i limiti di copertura della polizza stipulata con gli ex sindaci MORGANTI e BIDIN, è inerente a circostanze che non possono che esser provate per iscritto;
- D. Quanto alle richieste avanzate dal convenuto MARCHIOTTO:
1. L'istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione fascicolo p.p. 6844/10 R.G.N.R. - 5548/12 R.G.Trib. non può trovare accoglimento, non ricorrendo nel caso in esame le condizioni di ammissibilità di legge e, segnatamente, "l'indicazione specifica (del contenuto) del documento oggetto dell'istanza, da correlare alle peculiari caratteristiche del rapporto controverso", "la non acquisibilità aliunde della prova del fatto" attesa la natura residuale del mezzo di integrazione documentale *de quo* e "l'indispensabilità alla fine della prova dei fatti controversi", con la conseguenza che detto mezzo non può essere disposto per fini esplorativi e di completamento istruttorio (tra le altre, Cass., 20.6.2011 n. 13533, e Cass. 20.12.2007 n. 26943).





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015

RG n. 24272/2012

formale riproposizione delle stesse all'udienza di definitiva precisazione delle conclusioni ad opera di alcuni dei convenuti.

F. Va solo brevemente soggiunto, per completezza, che all'udienza originariamente calendarizzata ex art. 81bis disp. att. c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il procuratore costituito ha dato atto dell'intervenuto decesso della convenuta Silvia OLDINI; i cui eredi, inizialmente non costituitisi nonostante la rituale riassunzione ad opera del Fallimento, hanno poi depositato in fase decisoria -nelle persone di Gabriele e Alessandra RUBINI- la comparsa conclusionale; onde va revocata la dichiarazione di contumacia effettuata all'udienza del 21/4/2015.

A tale ultima udienza le parti -eccettuati appunto gli eredi OLDINI- hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe, e la causa è passata in decisione.

G. Vanno previamente scrutinate le eccezioni preliminari sollevate da alcuni convenuti.

La difesa MARCHIOTTO ha formulato tale richiesta allo scopo di consentire, da un lato, "a tutte le parti costituite di avere contezza della documentazione completa ivi depositata" e, dall'altro, "al Giudice di poter esaminare le istanze istruttorie poste a base della ricordata decisione (e non già la selezione che di dette risultanze ha ritenuto di fare il Fallimento)". Si tratta invero di finalità estranee a quelle cui l'istituto invocato risulta preordinato, anche alla luce di quanto poco oltre allegato circa la possibilità di escludere in ogni caso la asserita responsabilità di MARCHIOTTO attraverso "un attento esame dei documenti prodotti in causa". La richiesta appare pertanto generica e l'esibizione non risulta indispensabile nel senso più sopra specificato.

2. In ordine ai capitoli di prova articolati in sede di richiesta di interrogatorio e di esame testimoniale:

- Cap. 1-3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 39, 41, 45: irrilevanti ai fini del decidere
- Cap. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 44: inammissibili avendo ad oggetto circostanze che, per le ragioni già esposte *supra* (v. 15.A., terzo e quinto alinea) debbono essere provate documentalmente (e almeno in parte lo sono state: cfr. docc. 105, 106, 16, 75, 8, 41, 27, 107, 17, 62 -pag. 19- 39, 40, 41, 40, 42, 62, 75, 93-98 produzioni attore, all. 47 e 51 RT)
- Cap. 29, 30, 31, 32, 33: si tratta di capitoli di prova relativi alle direttive impartite da Claudio TURRI a Marisa NESE in ordine a vari aspetti della vita sociale, inammissibili in quanto i fatti dedotti possono e debbono essere provati attraverso i documenti in atti (cfr. doc. 40, 42, 62, 75, 81 p.33)
- Cap. 37, 38, 40: tesi a provare la subordinazione del MARCHIOTTO al TURRI nella gestione dei rapporti della società con gli istituti di credito.

Va qui ribadito che, assai meglio che dichiarazioni rese dai testi a distanza ormai di anni dai fatti, 'parlano' i documenti e i fatti di gestione in essi rappresentati che le parti hanno prodotto in notevole copia.

Si osserva per completezza che su tale punto, indubbiamente rilevante:

- a) Claudio TURRI, nelle dichiarazioni da lui rese e prodotte in atti, ha offerto una versione dei fatti confliggente con la tesi del MARCHIOTTO;
- b) la OLDINI ha delineato a sua volta un quadro relativo alla gestione della società in contrasto con la difesa MARCHIOTTO, descrivendo in particolare una netta differenziazione dei compiti dei due convenuti;
- c) la CATTANEO e la NESE non risultano aver rilasciato sul punto la "doppia dichiarazione" posta dalla difesa MARCHIOTTO a condizione del loro esame;
- d) la GENTA infine risulta aver svolto la propria attività limitatamente al settore commerciale -cfr. all. 80 attore- e si deve escludere possa riferire circostanze utili in merito all'attività di finanziamento della società. Con specifico riguardo al cap. 40 nella parte relativa alla OLDINI, si tratta infine di circostanza non contestata.

(...)"





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

G).1 Silvia OLDINI, Andrea MARCHIOTTO, Giuseppe MORGANTI e Fabio BIDIN nonché Gian Angelo ALBINI (con adesione delle rispettive compagnie assicuratrici), hanno eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità contro di essi intentata dal Fallimento.

Quanto alla OLDINI, l'eccezione si ha tuttavia come non proposta, non essendo rilevabile d'ufficio ed essendo stata svolta oltre il termine dei venti giorni anteriori all'udienza di prima comparizione e trattazione previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 co. 2° c.p.c.

Quanto agli altri, premesso che la citazione risulta notificata ai convenuti fra il 27/3 e il 4/4/2012, essa è infondata perché -cumulando quella proposta dal curatore fallimentare in sé sia l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. che l'azione dei creditori (ora necessariamente concorrenti) prevista dall'art. 2394 c.c.- al MARCHIOTTO si applica, una volta allegata la qualità di amministratore di fatto che avrebbe rivestito sino al fallimento della società, la causa di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.; e per tutti perché, proprio a fronte ed a causa dei bilanci d'esercizio redatti dagli amministratori di fatto e di diritto col parere favorevole dei sindaci e depositati nel registro delle imprese (tutti chiusi senza che apparisse, e potesse quindi essere oggettivamente percepibile, l'incapienza del patrimonio della NEON ITALIA S.p.A. -formalmente ben capitalizzata e in utile- rispetto al complesso delle pretese debitorie), non v'era modo per il creditore che non fosse fornito di particolari informazioni "interne" di conoscere, usando della normale diligenza a lui richiedibile, l'esistenza degli illeciti gestori che detta incapienza aveva causato.

Ne deriva che, per la massa dei creditori sociali qui rappresentati dal curatore del Fallimento, la conoscenza della sottopatrimonializzazione e dell'insolvenza della NEON ITALIA S.p.A. va fatta concretamente coincidere con la pubblicazione a registro delle imprese della dichiarazione di fallimento (4/11/2008); onde il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi non esser spirato per nessuno di essi alla data della domanda giudiziale.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

G).2 Andrea MARCHIOTTO ha sostenuto, con riguardo alla sentenza di proscioglimento n. 579/12 pronunciata dal G.U.P. di Milano a definizione nei suoi confronti (con rito abbreviato) del procedimento penale n. 68844/10 R.G.N.R.- 2296/12 R.G.G.I.P., l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 co. 2° c.p.p.

Ma tale norma presuppone appunto che la parte civile costituita all'atto della richiesta da parte dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato, abbia accettato quest'ultimo; dove accettazione implica un atto processuale consapevole, risultante da dichiarazione espressa in tal senso ovvero (ai sensi dell'art. 441 co. 2° c.p.p.) dall'essere intervenuta la costituzione di parte civile dopo l'ordinanza che quel giudizio (abbreviato) abbia disposto.

Il che, come efficacemente dimostrato dalla difesa del Fallimento alle pagine 19 - 21 della propria memoria del 29/7/2013 e dai documenti in esse citati⁶, non è avvenuto: essendosi costituito il fallimento parte civile nel procedimento penale a carico del MARCHIOTTO (nonché del TURRI e della OLDINI, nei confronti dei quali s'è proceduto con rito ordinario e la costituzione di parte civile non è stata revocata) all'udienza dell'11/7/2011 ma prima della richiesta di detto imputato di esser giudicato con rito abbreviato; avendo la parte civile espresso alle successive udienze riserva di manifestare in prosieguo la propria accettazione o meno del rito abbreviato richiesto dal MARCHIOTTO; ed avendo infine il Fallimento revocato la stessa costituzione di parte civile all'udienza del 5/3/2012, prima che il giudice dell'udienza preliminare disponesse la separazione della posizione processuale dell'imputato MARCHIOTTO e procedesse al giudizio abbreviato nei suoi (soli) confronti.

Per tale assorbente ragione l'eccezione *ex art. 652 c.p.p.* è pertanto infondata in punto di fatto e di diritto.

⁶ Si tratta dei documenti da 57 a 60 att.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Il che implica che della sentenza emessa dal G.u.p. milanese il 5 / 19.3.2012⁷ si dovrà tener conto in questa sede apprezzandola come qualunque altro elemento di prova documentale; dovendosi tuttavia rilevare sin d'ora che quel Giudice, valutando lo stato degli atti e delle prove sin lì acquisite dal Pubblico Ministero e raccogliendo le conclusioni di questo, da un lato non disponeva di molti degli ulteriori elementi di prova poi raccolti dalla curatela fallimentare (principiando dalle testimonianze rese in dibattimento dai dipendenti e collaboratori della NEON ITALIA nell'ambito dei procedimenti penali svoltisi nei confronti di Silvia OLDINI e Claudio TURRI); e dall'altro, è stato verosimilmente influenzato, nella valutazione favorevole alla tesi del MARCHIOTTO compiuta in sentenza, dall'aver la Pubblica Accusa stessa -anche a fronte dell'intervenuto risarcimento di cui subito si dirà- concluso in udienza per il proscioglimento dell'imputato.

G).3 Sempre Andrea MARCHIOTTO ha sollevato *in limine litis* la c.d. *exceptio rei transactae*, assumendo l'estinzione convenzionale delle pretese risarcitorie svolte in questa sede dal Fallimento a seguito della conclusione ed esecuzione del contratto di transazione stipulato il 28.12.2011 con l'Ufficio Fallimentare⁸.

Ancora una volta può qui farsi richiamo alla convincente replica opposta dalla difesa del Fallimento alle pagine 23 - 25 della sua memoria del 29/7/2013.

Il testo dell'accordo è infatti chiaro nel senso di limitare espressamente e tassativamente la transazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti al MARCHIOTTO nel capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 26/4/2011 nel procedimento penale n. 68444/10 R.G.N.R. - 5058/11 G.R. Gip; facendosi altresì espressamente salva -a scanso di ogni possibile equivoco- la facoltà dell'Ufficio fallimentare di "*promuovere eventuali azioni di responsabilità in sede civile*" per fatti diversi da quelli lì penalmente perseguiti "*quand'anche connessi a questi*".

G).4 Che è poi la ragione per la quale va respinta anche l'istanza di sospensione *ex art.* 75 c.p.p. che Silvia OLDINI ha sollevato in forza della pendenza contro di lei del

⁷ Prodotta in questa sede da Andrea MARCHIOTTO al suo doc. 1.

⁸ Da lui prodotta quale doc. 10.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

procedimento penale sopra richiamato: avente ad oggetto specifiche distrazioni di denaro e condotte di bancarotta fraudolenta documentale del tutto diverse da quelle qui altrettanto specificamente addebitate, e per le quali è stata pronunciata il 19/2 - 3/5/2013⁹ dalla prima sezione del Tribunale penale di Milano la sentenza di condanna n. 2686/2013 prodotta dal Fallimento quale suo documento n. 55.

H. Regolate le questioni pregiudiziali, può ora passarsi all'esame nel merito della domanda; principiando in particolare dal profilo oggettivo delle condotte in tesi attorea illecite e dannose rimproverate agli amministratori di diritto e, in tesi attorea, di fatto, convenuti nonché di conserva -per aver omesso i doverosi controlli e le conseguenti iniziative atte ad impedirle- ai sindaci succedutisi nel tempo.

H).1 Iniziando dal denunciato ricorso, secondo il Fallimento ingiustificato e rovinoso, al credito bancario¹⁰, emerge documentalmente dalla analitica ricostruzione effettuata dal consulente dell'Ufficio dr. ZANETTI (sia pur 'soltanto' per il periodo successivo al dicembre 2006) alle pagine da 30 a 49 della sua relazione del 23/12/2014 che la NEON ITALIA S.p.A. ricorse a finanziamenti bancari per un importo superiore in linea capitale a 14 milioni di euro in meno di due anni; assumendo nel periodo oneri -di spese, commissioni e soprattutto interessi corrispettivi e di mora- per € 712.244,09.

Sul punto pare al Collegio evidente la grave imprudenza di chi decise (e di chi non contrastò) tale massiccio ricorso al capitale di credito nonostante, come pure accertato dal consulente dell'Ufficio, la società si trovasse sin dalla fine del 2006 se non in uno stato di vera e propria insolvenza, certamente in una situazione di grave tensione finanziaria: attestata (e, a smentita della pretesa temporaneità dell'illiquidità, ribadita) dallo stesso MARCHIOTTO già nelle sue dichiarazioni al Collegio sindacale nel corso delle adunanze dell'11/10/2006 e dell'8/1/2007, al punto che sin da tale seconda adunanza gli stessi sindaci (SIPALA, BIDIN e MORGANTI), *"visto il protrarsi dei mancati versamenti Inps e ritenute fiscali"*, raccomandò *"una revisione della situazione*

⁹ E contro Claudio TURRI.

¹⁰ Cfr. *supra* nel testo, al par. B).1 a.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

finanziaria" consigliando agli azionisti di "immettere denaro fresco in modo da attenuare l'indebitamento nei confronti degli istituti di credito"¹¹.

E in proposito, non pare dirimente -nel senso dell'assenza di insolvenza- il merito creditizio di cui NEON ITALIA S.p.A. godette inizialmente presso le numerose banche cui il MARCHIOTTO (ma anche il TURRI) si rivolsero: atteso che agli istituti da un lato venivano presentati dal MARCHIOTTO bilanci recanti le sopravvalutazioni di crediti e rimanenze e le sottovalutazioni di passivo (in particolare, dei debiti tributari e contributivi, anche per sanzioni) di cui il consulente ha diffusamente riferito alle pagine 22 - 28 della sua relazione; e dall'altro, furono portati allo sconto / anticipazione carte commerciali risultate spesso -come pure il consulente del Tribunale ha confermato¹²- 'duplicate' o addirittura false.

L'aver invece esponenzialmente intensificato in tale situazione, utilizzando bilanci inventieri e ricorrendo anche alla presentazione di fatturazioni duplicate o false, il ricorso al credito bancario in una situazione in cui, come attestato dall'incapacità di far fronte alle primarie obbligazioni correnti (le ritenute come sostituto d'imposta, i contributi previdenziali, il pagamento alla scadenza dei crediti dei fornitori¹³) e dall'avverarsi -ove le poste di bilancio sopra citate fossero state correttamente valutate- quanto meno delle condizioni di cui all'art. 2446 co. 2° c.c.¹⁴, deve ritenersi pertanto una condotta gestoria gravemente imprudente: adottata in vece di quella dovuta, vale a dire il ricorso al finanziamento dei soci ovvero la cessazione di ogni operatività, e i cui risultati hanno indotto l'aggravamento progressivo e irreversibile del passivo e del disavanzo patrimoniale nei termini numerici sopra indicati.

¹¹ Il libro delle adunanze sindacali è stato prodotto dall'attore quale suo documento 7.

¹² Cfr. pag. 22.

¹³ Attestato, quest'ultimo, dall'intervenuta notificazione alla NEON ITALIA S.p.A. di decreti ingiuntivi già dal 2006 ed ammontanti ai primi mesi del 2007 ad oltre 42.000 euro (cfr. pag. 28 relazione ZANETTI).

¹⁴ Come sostenuto dall'attore; mentre il consulente dell'ufficio ha motivatamente argomentato nel senso che il capitale fosse stato interamente perduto e la NEON ITALIA S.p.A. si trovasse quindi nella situazione prevista dall'art. 2447 c.c., già al 31.12.2006 (cfr. pagg. 28, 30, e tabella 3 allegata alla relazione di consulenza).





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

H).2 Il danno arrecato non può peraltro consistere -come vorrebbe l'attore- nell'importo complessivo anche in linea capitale dei finanziamenti bancari sotto varia forma ricevuti.

Deve infatti presumersi che la liquidità sia stata utilizzata per tamponare le esigenze di pagamento cui, con sempre più difficoltà, la NEONITALIA S.p.A. cercava di far fronte; e in parte quindi, verosimilmente, anche per il pagamento dei canoni di *leasing* e le rimesse a favore di NEON ITALIA s.r.l. pure contestate ad altro titolo in questa sede nonché per le altre distrazioni di denaro che al TURRI e alla OLDINI sono state contestate (dalla Pubblica Accusa e dal Fallimento costituitosi parte civile) in sede penale.

Ne consegue che il danno patrimoniale finale effettivamente risentito dal patrimonio sociale (e dai creditori interessati alla sua conservazione) va individuato nella differenza fra quanto ricevuto dalle banche e quanto la società ebbe a (ovvero avrebbe dovuto) restituire in sovrappiù alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e di mora; anche perché, diversamente opinando, le stesse somme -come correttamente obiettato dalla difesa della OLDINI- verrebbero computate in danno due (o più) volte.

H).3 Pare evidente, con le differenziazioni che si faranno *infra*, che di tale danno debbano rispondere, ad autonomo titolo proprio, anche i sindaci in carica.

Come sopra evidenziato, già nell'autunno del 2006 -e sempre di più in seguito- i sindaci si erano avveduti dell'insostenibilità finanziaria del crescente indebitamento verso le banche, così come della gravità degli inadempimenti degli obblighi tributari e previdenziali.

E tuttavia non solo non adottarono nessuna delle iniziative loro consentite dall'ordinamento (artt. 2403 *bis*, 2406 e 2409 c.c.) ma addirittura, il che pare al Tribunale di particolare gravità, omisero ogni cenno al riguardo nelle relazioni apprestate ai bilanci approvati nell'aprile del 2007 e del 2008: così contravvenendo ai propri doveri di controllo contabile e di gestione ed omettendo atti ed iniziative che un





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

adempimento diligente di quei doveri imponeva, e che avrebbero potuto evitare l'aggravamento del passivo e del dissesto della NEON ITALIA S.p.A.

Sul punto va tuttavia sin da subito rilevato, rinviando al seguito l'esame della specifica posizione di Nicola CAPONIO e Gian Angelo ALBINI nonché la liquidazione del danno, che ai sindaci può esser rimproverato di non essersi attivati a partire dal momento in cui avrebbero dovuto ragionevolmente avvedersi, almeno in parte, dello stato di tensione finanziaria ed illiquidità provocato dalle irregolarità gestorie in atto: momento che può cautelativamente individuarsi, *in favorem reorum*, proprio allorché essi stessi fecero espressi rilievi in tal senso ad Andrea MARCHIOTTO nel corso delle due consecutive adunanze indicate al precedente paragrafo H).1.

Ne consegue che il danno (anche) ad essi ascrivibile è, per tale voce (ma l'indicazione vale tal quale per le ulteriori due 'macro-aree' di illeciti allegate dal Fallimento), quello consolidatosi a partire dal gennaio del 2007 compreso.

I) Come sopra visto, la curatela fallimentare rimprovera ai convenuti, per quanto di rispettiva attribuzione, anche il denaro della NEON ITALIA S.p.A. utilizzato per pagare canoni di *leasing* relativi a beni diversi ma accomunati dalla caratteristica di esser stati locati per scopi estranei all'oggetto sociale.

Trattandosi di tre diverse tipologie di beni, è opportuno trattarne distintamente.

I).1 Per quanto riguarda gli autoveicoli, di cui sia Claudio TURRI che Silvia OLDINI e Andrea MARCHIOTTO hanno usufruito, colpisce il numero e il modello delle vetture ripetutamentelocate nel tempo: sempre scelte fra veicoli di altissima cilindrata, spesso di lusso, a volte addirittura voluttuari (si pensi al *quad Bombardier* sul quale ha tanto insistito la curatela fallimentare).

Sul punto, appare dirimente la circostanza che nessuno dei convenuti ha neppure tentato di giustificare tale rilevante voce di costo (per cui sono usciti, nel breve torno della vita 'operativa' della NEON ITALIA S.p.A., oltre 280.000 euro¹⁵) con reali esigenze aziendali anche indirettamente afferenti all'attività di impresa della fallita: e del

¹⁵ Per la precisione, la NEON ITALIA S.p.A. risulta aver sborsato € 193.962,56, mentre per i contratti di *leasing* risultano ammessi al passivo fallimentare crediti per € 93.926,30.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

resto, trattandosi di società specializzata nella realizzazione (non di beni di lusso ma più semplicemente) di insegne luminose, neppure paiono ipotizzabili esigenze di rappresentanza che suggerissero la girandola di Audi A8, Ferrari, Jaguar e BMW documentata dal curatore.

Trattandosi inoltre di beni notoriamente soggetti a un rapidissimo deprezzamento che impedisce per definizione di apprezzarli quali durevoli investimenti, è giocoforza ritenere che si sia trattato di un vero e proprio spreco di denaro aziendale consapevolmente compiuto per finalità estranee all'oggetto sociale: del quale gli amministratori, nella misura del *tantundem* di cui hanno gravato il passivo, dovranno pertanto integralmente rispondere.

E con essi i sindaci: che pur di fronte all'evidenza della contabilizzazione delle relative voci di costo, nulla hanno ritenuto di dover approfondire sul punto né tantomeno hanno richiesto agli amministratori i doverosi chiarimenti del caso.

1).2 Del tutto priva di risposta è rimasta la censura svolta dal fallimento in merito ai tre cespiti aziendali (pressa piegatrice, troncatrice a controllo e pantografo delta) che la fallita risulta aver acquisito in *leasing* il 13/5/2005 dalla DOMINO RENT.

L'operazione, per la quale NEON ITALIA S.p.A. ha sborsato nel tempo –prima di rendersi morosa- canoni pari a € 28.406,40¹⁶, appare imprenditorialmente incomprensibile, trattandosi di macchinari già ricompresi nell'azienda di Neon Italia s.r.l. presa in affitto dalla fallita il 10.5.2005, e sorprendentemente venduti dalla cedente alla società di *leasing* il giorno successivo: col risultato finale che attraverso il contratto contestato la NEON ITALIA S.p.A. ha di fatto noleggiato in *leasing* beni di cui già disponeva per aver appena preso in affitto l'azienda della 'consorella'¹⁷.

L'unica plausibile spiegazione del *busillis* è l'aver così voluto indirettamente realizzare un'(ulteriore) entrata a favore della Neon Italia s.r.l., beneficiaria finale e definitiva del prezzo di acquisto sborsato dalla locatrice DOMINO RENT: pagamento ulteriore e

¹⁶ La DOMINO RENT s'è poi insinuata a tale titolo nel passivo fallimentare per ulteriori € 10.560,00.

¹⁷ I termini in fatto della vicenda non sono stati oggetto di specifica contestazione e risultano in ogni caso documentalmente: cfr. i documenti da ultimo citati alle pagg. 52 – 53 della comparsa conclusionale attorea.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

diverso rispetto a quelli di cui si dirà *infra* al paragrafo L, del quale gli amministratori dell'epoca (e quindi, in ogni caso, non il MARCHIOTTO, entrato in scena nell'autunno del 2005) dovranno senz'altro rispondere.

D.3 A diversa conclusione pare al Collegio doversi pervenire per quanto riguarda il *leasing* immobiliare con cui, previo acquisto ad opera della COA LEASING S.p.A. dalla FISI s.r.l. proprietaria di un'unità immobiliare sita a Milano in viale Lazio 25, questa fu locata il 7/7/2005 alla NEON ITALIA S.p.A.

Le censure del Fallimento, che ha sottolineato il conflitto di interessi legato alla (documentata) riconducibilità dell'originaria proprietaria FISI s.r.l. alla famiglia del TURRI e contestato quanto riferito *ante causam* dal TURRI stesso in merito alla pretesa destinazione strategica dell'immobile (futura sede commerciale di rappresentanza in Milano centro della NEON ITALIA, avente sede operativa nell'*hinterland* sud-est milanese) trattandosi di immobile locato a terzi, nulla ancora dicono però in merito all'impatto dell'acquisto dilazionato sull'equilibrio patrimoniale della NEON ITALIA S.p.A.

Non pare, anzi, contestata la congruità né del valore al quale fu acquistato e poi concesso in *leasing* l'immobile né delle condizioni della locazione finanziaria, con particolare riguardo alla sostenibilità dei canoni rispetto a quelli che la NEON ITALIA parallelamente percepiva dalla conduttrice; neppure specificandosi, per la verità, se il diritto di riscatto sia poi stato acquisito all'attivo fallimentare e quali eventuali accordi siano stati negoziati al riguardo con la COA LEASING.

Alla luce di ciò, non risulta dimostrata la stessa dannosità dell'investimento in questione, tanto meno nei termini –gli unici prospettati dal Fallimento– del saldo fra l'importo dei canoni pagati alla società di *leasing* e quelli ricevuti dal terzo; onde, per tale dirimente ragione, il relativo capo della domanda non potrà che esser rigettato per difetto di prova.

L. Sia la curatela fallimentare che il consulente dell'Ufficio hanno dato conto di un costante e consistente flusso di denaro dalla fallita alla Neon Italia s.r.l.: società



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

preesistente pacificamente riferibile -come la NEON ITALIA S.p.A.- a Claudio TURRI¹⁸, a favore della quale risultano transitati in tutto il breve corso della vita della fallita importi per complessivi € 2.898.093,34 (di cui € 879.719,11 tra il 1°/1/2007 ed il fallimento¹⁹).

Di tale miriade di pagamenti, ulteriori e diversi rispetto ai canoni pagati dalla fallita per l'affitto d'azienda concluso il 13.5.2005, né la curatela né il consulente dell'Ufficio né -soprattutto- alcuno dei convenuti hanno saputo fornire giustificazione alcuna; ed anzi il mancato rinvenimento, nella contabilità sociale, proprio di tutte e sole le fatture che sottostavano ad alcuni di essi, fornisce un principio di prova positiva in merito all'insussistenza di causali riconducibili a reali rapporti commerciali fra le due società: attestando quella sostanziale "*osmosi*" in cui, con le parole del convenuto MARCHIOTTO, le due società operavano.

In difetto pertanto di prova alcuna che i versamenti in questione abbiano costituito il corrispettivo di servizi resi o beni ceduti dalla NEON ITALIA S.p.A., essi vanno considerati alla stregua di vere e proprie distrazioni.

Di esse dovranno rispondere, reintegrando per equivalente il patrimonio della fallita, gli amministratori di fatto e di diritto nonché, quanto meno per i movimenti successivi al 1°/1/2007, i sindaci: i quali ancora una volta, nulla ritengono di dover chiedere in proposito agli amministratori nonostante l'evidenza e l'anomalia delle relative uscite.

M. Così accertata, sotto il profilo oggettivo -e con le anticipazioni in termini di danno risarcibile e di sua addebitabilità ad amministratori e sindaci di cui s'è detto ai precedenti paragrafi- va ora approfondita la posizione di tutti i soggetti evocati in giudizio dal Fallimento della NEON ITALIA S.p.A., con particolare riguardo all'imputabilità a ciascuno di essi degli addebiti stessi.

¹⁸ Che infatti Claudio TURRI fosse il beneficiario economico della WILLINGDALE Ltd che sottoscrisse il 95% delle azioni della fallita (nonché, essa sola, l'aumento di capitale ad € 1.000.000,00 deliberato l'8.11.2005 e liberato nel 2007), è stato confermato dallo stesso TURRI al curatore fallimentare (cfr. doc. 9 att.). Per la Neon Italia s.r.l., di cui il TURRI fu inizialmente, oltre che amministratore delegato, socio di maggioranza fino al trasferimento della quota alla fiduciaria inglese 124S Ltd, v. docc. 11 - 13 att.

¹⁹ Cfr. pagg. 52 - 53 relazione di consulenza, nonché la Tabella 14 ad essa allegata.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

M.1 Ritene anzitutto il Tribunale che l'attore abbia fornito, nonostante la contumacia di detto convenuto, piena prova in merito alla qualifica di amministratore rivestita in via di fatto da Claudio TURRI.

Basterà in tal senso citare:

- la procura gestoria, relativa sostanzialmente a tutto lo spettro dei poteri amministrativi ma significativamente mai iscritta nel registro delle imprese, rilasciatagli dall'amministratrice Silvia OLDINI un mese dopo la sua formale investitura²⁰;
- la firma apposta, nonostante la mancata pubblicità di tale procura (come tale, non opponibile ai terzi), ad importanti operazioni gestorie fra le quali il contratto di *leasing* di beni strumentali del quale s'è detto *supra* al paragrafo 1).²¹
- le dichiarazioni rese in sede di dibattimento penale (e quindi, con tutte le responsabilità e garanzie conseguenti) dagli *ex* dipendenti di NEON ITALIA Cattaneo, Corrà, Gallotta, Negri e Nese nell'univoco senso che a detto convenuto, presente quotidianamente in azienda, incombesse l'assunzione e la gestione di tutto il personale nonché tutto il settore c.d. commerciale²²;
- il documentato continuo riferimento al TURRI (oltre che, come si vedrà, al MARCHIOTTO) da parte del commercialista (e socio) del NEON ITALIA dr. Alessandro BANI su aspetti fondamentali della gestione quali la redazione del bilancio e la tutela del marchio,

circostanze coerenti con la incontestata veste di fondatore e socio di riferimento di NEON ITALIA S.p.A. che, toccando in modo stabile e continuativo pressoché tutti gli aspetti fondamentali della gestione, convincono della qualifica di amministratore in capo a Claudio TURRI: conclusione del resto condivisa dal Tribunale penale di Milano in

²⁰ Allegata dal Fallimento *sub* 2 alla relazione del dr. POPPI prodotta quale suo documento 2 – 3.

²¹ Ma anche quattro *leasing* di automobili di lusso e diversi moduli di presentazione di fatture per l'anticipazione ad ANTONVENETA.

²² Cfr. docc. 75, 79 e 80 att.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

entrambe le decisioni -pur non definitive- che lo hanno riconosciuto responsabile dei gravi fatti di bancarotta documentale e patrimoniale contestatigli.²³

Detto convenuto, esercitando continuativamente i poteri di amministrazione della fallita, ha con ciò stesso assunto tutti i doveri inerenti alla carica di fatto rivestita; onde, attesa la sua permanenza nei pieni poteri gestori dalla fondazione della società sino alla cessazione della sua operatività ed al suo fallimento, dev'esser ritenuto responsabile di tutti gli illeciti individuati ai precedenti paragrafi e dei danni che ne sono scaturiti al patrimonio della NEONITALIA.

M).2 A conclusioni analoghe, in consapevole dissenso con le conclusioni cui sono pervenuti il Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza sopra citata²⁴ e lo stesso consulente dell'Ufficio²⁵, deve pervenirsi anche per quanto riguarda Andrea MARCHIOTTO, la cui costante presenza in NEON ITALIA S.p.A. è attestata dalla fine di settembre del 2005 per tutta la vita della società.

Premessa la continuità e la costanza del rapporto, alla luce della quale poco rileva il numero di giorni alla settimana in cui il MARCHIOTTO –comunque, ogni settimana- fosse presente nei locali della sede operativa di San Donato Milanese, rileva infatti il Tribunale:

- come sia indiscutibile il ruolo di direttore finanziario assunto dal MARCHIOTTO, il quale incontestatamente (ad eccezione di qualche singolo rapporto gestito dal TURRI) accentrò su di sé la gestione dei rapporti col sistema creditizio
- (così dando un contributo determinante alla sopravvivenza stessa di NEON ITALIA la quale, senza la stampella delle linee di credito negoziate dal MARCHIOTTO, non sarebbe più stata in condizioni di operare dalla fine del 2006),

²³ Cfr. il testo delle sentenze emesse il 3.5.2013 e il 21.6.2013 *sub* docc. 55 e 86, la seconda dei quali ammissibilmente prodotta dalla difesa del fallimento solo in una con la comparsa conclusionale (essendone state depositate le motivazioni ben dopo lo spirare dei termini istruttori concessi in causa).

²⁴ Al par. 5).2.

²⁵ Nel parere reso sul punto alle pagg. 55 – 56 della relazione di consulenza.



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

- come sia stato quasi sempre il MARCHIOTTO a presenziare (spesso insieme al commercialista dr. BANI) alle adunanze del Collegio sindacale, ove nell'espressa qualità di responsabile finanziario e amministrativo ragguagliava i sindaci sull'intera gestione della società e non certo in merito alla sola gestione del debito / credito bancario²⁶
- (senza che possa sfilare tale importante circostanza la sua mancata partecipazione alla redazione *ex post* dei relativi verbali, atteso che il libro delle adunanze del collegio sindacale risulta esser stato regolarmente tenuto e non consta che il MARCHIOTTO si sia mai doluto delle qualifiche ivi riconosciutegli dai sindaci né, soprattutto, della veridicità delle dichiarazioni ivi attribuitegli),
- come altri dipendenti che collaboravano in varia veste all'amministrazione della NEON ITALIA, e in particolare Michela BLANCATO, Loredana CATTANEO e Marisa NESE, abbiano dichiarato sotto giuramento nel corso del dibattimento penale a carico dei coimputati OLDINI e TURRI che Andrea MARCHIOTTO era il responsabile dell'intero ufficio amministrativo, con autonomia decisionale su aspetti relevantissimi del rapporto con fornitori e clienti (si pensi solo alla sottoposizione a lui dello scadenziario mensile dei pagamenti, con la connessa decisione di quali fra i debiti scaduti andavano pagati e in che misura)²⁷
- e come risulti infine documentalmente la piena partecipazione del MARCHIOTTO, non solo conoscitiva, al processo di redazione dei bilanci della NEON ITALIA S.p.A. sia in termini numerici che di indicazione dei fatti di gestione rilevanti da segnalare nella relazione sulla gestione²⁸.

Alla luce di tali plurime, rilevanti e concordanti evidenze probatorie, assume poi particolare rilievo il fatto che il rapporto col MARCHIOTTO non fu mai formalizzato,

²⁶ Cfr. doc. 7 att., cit.

²⁷ Cfr. doc. 62 att.

²⁸ Cfr. docc. 22 – 23 att.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

venendo egli remunerato (oltre che con rilevanti *benefit* in termini di uso di automobili di lusso e di telefono aziendale) all'interno di un rapporto fiduciario diretto con il 'titolare' Claudio TURRI; il che impone di concludere nel senso che egli si inserì stabilmente e con autonomia nei più rilevanti segmenti decisionali e operativi dell'amministrazione della NEON ITALIA S.p.A., della quale va pertanto considerato ad ogni effetto (co)amministratore di fatto.

Ne consegue che egli ha così acquisito la posizione di garanzia e i doveri di protezione tipizzati dalla legge per l'organo gestorio, onde dovrà rispondere –con la precisazione temporale di cui s'è detto- di tutti gli illeciti gestori compiuti al suo interno anche dagli altri amministratori di fatto (Claudio TURRI) e di diritto (Silvia OLDINI) .

M).3 Quanto a quest'ultima, proprio l'aver consapevolmente accettato (venendone peraltro ben remunerata) di assumere la carica di unica amministratrice di NEON ITALIA S.p.A. soltanto formalmente, avallando con la spendita della propria qualifica presso gli *stakeholders* della società le decisioni del TURRI e del MARCHIOTTO e sottoscrivendo tutto quel che le veniva da quelli sottoposto, costituisce gravissima ed assorbente violazione dei doveri di protezione del patrimonio sociale nell'interesse della società stessa e dei terzi: condotta che, avendo contribuito in modo determinante a consentire la commissione di tutti gli illeciti gestori sopra descritti, giustifica di per sé la sua piena corresponsabilità per gli stessi.

N. Quanto ai membri del Collegio sindacale, merita preliminare chiarimento la posizione di Nicola CAPONIO e Gian Angelo ALBINI.

N).1 Al primo sono addebitati gli illeciti omissivi di cui sopra, limitatamente al turno temporale intercorso fra la data del decesso del presidente del collegio sindacale rag. Guido SIPALA (25/6/2007) –cui, in tesi attorea, il CAPONIO sarebbe automaticamente subentrato quale sindaco supplente 'anziano'- e l'assemblea del 29/4/2008 in cui il collegio fu ricostituito, con il correlativo rientro del CAPONIO nei ranghi di supplente.

Sennonché a prescindere dalla correttezza o meno in diritto della tesi secondo cui Nicola CAPONIO sarebbe entrato in carica *ipso iure* alla morte del SIPALA, quel che





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

qui concretamente rileva è se e in che misura detto convenuto sia stato messo in condizione di esercitare i poteri (e quindi di assumere i doveri) della carica, ovvero abbia mai effettivamente esercitato in concreto le funzioni di controllo.

E al riguardo, di fronte alla vibrante contestazione del CAPONIO di esser stato notiziato del decesso del presidente e chiamato a sostituirlo (al punto da disconoscere una propria –inesistente- sottoscrizione del verbale dell'assemblea di NEON ITALIA S.p.A. del 29.4.2008 ove egli risulta presente), era onere del fallimento dimostrare che al sindaco supplente fosse stato ufficialmente comunicato il subentro e che in tale veste fosse stato convocato a partecipare alle riunioni del Collegio.

Risulta invece positivamente che il subentro non fu mai iscritto nel Registro delle imprese e che Nicola CAPONIO non partecipò mai ad alcuna adunanza sindacale successiva al giugno 2007, né il fatto che la sua assenza sia stata dai due sindaci presenti –senz'altra specificazione- come 'giustificata' prova alcunché in merito all'intervenuto invito al supplente di prendervi parte; sicché l'unica traccia documentale dell'assunzione da parte del CAPONIO delle funzioni di sindaco risulta quella - puntuale ed isolata- della sua partecipazione all'assemblea che approvò il bilancio sociale per l'esercizio 2007 e procedette alla nomina del nuovo collegio sindacale chiamandovi a integrarlo (non il CAPONIO, bensì) Gian Angelo ALBINI.

Nicola CAPONIO va quindi assolto da ogni domanda risarcitoria ciò nonostante contro di lui svolta dal Fallimento della NEON ITALIA S.p.A., atteso che alla sua fugace apparizione quale sindaco effettivo della società non può riconoscersi alcun concreto apporto causale agli illeciti anche solo omissivi addebitatigli.

N).2 Ad identica conclusione deve pervenirsi anche per Gian Angelo ALBINI, rimasto in carica dall'assemblea del 29/4/2008 sino al fallimento, e quindi alla fine di ottobre dello stesso anno.

Ritiene infatti il Collegio che la valutazione della responsabilità contestata all'ALBINI non possa prescindere dal riconoscere che il nuovo sindaco, appena insediato, necessitasse di un tempo congruo per poter prendere adeguata contezza della complessa





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

situazione della società al cui controllo –contabile e di gestione- era stato chiamato; per poi eventualmente suggerire, nel dibattito con gli altri membri del Collegio sindacale, le iniziative del caso richiedendo agli amministratori di fatto e di diritto gli opportuni chiarimenti, convocando l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti *ex art. 2447 c.c.* e, finalmente, denunciando al Tribunale le irregolarità in essere: procedimento quest'ultimo che, com'è noto, richiede a sua volta un tempo tecnico di instaurazione del contraddittorio, trattazione e decisione non inferiore ad alcune settimane.

Sennonché, considerando che l'ALBINI fu nominato alla fine di aprile e che la società cessò da ogni operatività tre mesi dopo entrando in una fase liquidatoria di fatto che condusse poco dopo la pausa estiva, dopo un infruttuoso tentativo di vendita a terzi, alla richiesta di fallimento in proprio, pare al Collegio che –ove anche l'ALBINI, qualche tempo dopo la nomina, si fosse adoperato nel senso sopra indicato- tale condotta diligente non avrebbe potuto in concreto né evitare il consolidarsi dei danni già provocati dall'inerzia dei sindaci che lo avevano preceduto, né prevenire l'ormai imminente epilogo del fallimento della NEON ITALIA S.p.A.

Il che conduce alla reiezione di ogni domanda svolta dal Fallimento nei confronti di Gian Angelo ALBINI.

N.3 Il rigetto delle domande risarcitorie proposte contro Nicola CAPONIO e Gian Angelo ALBINI assorbe le domande ed eccezioni svolte nel rapporto processuale originato dalla chiamata in causa dei rispettivi assicuratori.

Il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A., oltre che le spese sostenute dai due sindaci convenuti, dovrà rifondere anche le spese sostenute da GENERALI ITALIA S.p.A. e dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.: atteso che la chiamata in garanzia delle due compagnie ha avuto quale antecedente prossimo l'infondata pretesa risarcitoria svolta dall'attore nei confronti dei due assicurati.

O. Può dunque procedersi ora, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato e concluso, alla stima del danno arrecato alla NEON ITALIA S.p.A. dagli amministratori Silvia OLDINI (cui sono oggi subentrati gli eredi), Claudio TURRI e Andrea MARCHIOTTO,





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

nonché dai sindaci Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI rimasti ininterrottamente in carica; ed alla ripartizione interna fra detti convenuti della obbligazione risarcitoria così liquidata.

Valutazione alla quale si procederà in termini squisitamente equitativi, seppur il più possibile ancorati alle precise censure che il Fallimento ha mosso, anche sotto il profilo numerico-quantitativo, a tutti i convenuti.

O.1 Vanno anzitutto qui richiamati i precedenti paragrafi della presente motivazione in cui è stato mano mano indicato e imputato il *quantum* risarcitorio domandato dal Fallimento e stimato dal consulente dell'Ufficio in relazione a ciascuna delle macrovoci (e relative sotto voci) oggetto di addebito.

Con una precisazione: che ove la quantificazione proposta dal dr. ZANETTI risulti in concreto superiore a quella oggetto di domanda, è a quest'ultima – anche in ossequio alla regola della corrispondenza fra chiesto e pronunciato – che dovrà darsi preferenza.

O.2 Così la voce di aggravamento del passivo riveniente dalle spese ed oneri bancari sostenuti nel 2007 e 2008 andrà computata nella (minor) somma di € 690.000,36 oggetto di domanda; come pure nel minor importo di € 287.888,76 (e non in quello di € 318.121,21 ricostruito dal C.t.U.) va liquidata la voce di danno emergente relativa ai canoni per gli autoveicoli in *leasing*.

O.3 Se pertanto il danno risarcibile dagli amministratori di fatto e di diritto va complessivamente stimato in € 3.914.948,86, per la posizione di Andrea MARCHIOTTO va tenuto conto della non imputabilità dell'operazione di *leasing* mobiliare conclusa dal TURRI nel maggio 2005 e, per i *leasing* degli autoveicoli e le dazioni ingiustificate a Neon Italia S.r.l., della circostanza che egli fu cooptato nella gestione di NEON ITALIA S.p.A. e quindi non partecipò ai primi quattro dei complessivi 38 mesi (maggio 2005 – luglio 2008) in cui la società fu attiva.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Detratto pertanto equitativamente da tali due voci un importo pari al 10,5%²⁹, del credito risarcitorio che qui si liquida. Andrea MARCHIOTTO va riconosciuto debitore per la minor parte di € 3.563.594,53 in linea capitale.

O).4 Quanto ai sindaci Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI, ininterrottamente in carica dalla fondazione della società alla cessazione della sua operatività, e tenuto conto:

- della già riconosciuta addebitabilità agli stessi dell'aggravamento del passivo successivo al 31.12.2006
- nonché della non imputabilità ad essi dell'operazione di *leasing* mobiliare posta in essere il 13.5.2005 (per la quale risultano peraltro pagate solo cinque mensilità di canone),

essi dovranno esser chiamati a rispondere del danno complessivamente arrecato stimato al precedente sottoparagrafo, in solido coi tre amministratori di fatto e di diritto *ex art.* 2055 c.c., nella minor misura complessiva di € 1.857.608,23 in linea capitale (€ 690.000,36 + 287.888,76 + 879.719,11³⁰).

O).5 Quanto alla ripartizione interna di tale solidale responsabilità fra i cinque convenuti, ritiene il Collegio di poterla ripartire:

- fra i tre amministratori e i due sindaci, nella preponderante misura del due terzi a carico dei primi, e del residuo terzo a carico dei secondi,
- nonché, all'interno dei due gruppi, in parti uguali fra ciascun membro (e quindi, in ragione dei due noni per ciascun amministratore di fatto e di diritto, e in ragione di un sesto per ciascuno dei sindaci).

O).6 Va invece respinta ogni altra pretesa, svolta in via subordinata ad alcuni dei convenuti, di sentirsi manlevare da alcuni altri.

Le responsabilità, infatti, sono state in questa sede accertate in concreto e sono quindi proprie ed autonome di ciascun convenuto e non derivate o consequenziali; sicché ognuno dei soggetti riconosciuti responsabili ne dovrà rispondere direttamente e

²⁹ Ricavato dalla proporzione algebrica $4:38 = X:100$.

³⁰ V. per tale ultima voce la pag. 52 e la Tabella 14 della relazione di consulenza.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

personalmente nella misura sopra indicata, senza alcuna rivalsa se non quella derivante dall'eventuale futuro pagamento del dovuto.

O).6 Resta solo da dire, al riguardo, che trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore, i predetti importi andranno aggiornati al valore attuale della moneta secondo gli indici della variazione dei prezzi al consumo computati dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati fra la data di definitiva cristallizzazione del danno (vale a dire, quella della dichiarazione di fallimento della NEON ITALIA S.p.A.) e la data di pubblicazione della presente sentenza.

Da tale ultima data, poi, sul credito così definitivamente liquidato ed esigibile decorreranno di pieno diritto *ex art. 1282 c.c.* gli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente sino all'effettivo pagamento.

P. Va poi respinta la domanda di garanzia proposta da Giuseppe MORGANTI nei confronti del suo assicuratore per la responsabilità professionale ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) Ltd.

Premesso che la domanda di garanzia è stata svolta sull'esclusivo fondamento della polizza n. WOP-00091-001-08-Z efficace dal 30.4.2008 al 30.4.2009 e che va quindi considerato inammissibile il tentativo svolto dal chiamante solo nelle difese illustrative di richiamare i precedenti contratti assicurativi asseritamente intercorsi con la chiamata, appare dirimente nel senso dell'esenzione della compagnia dall'obbligo di *praestare* dedotto in causa la circostanza che, alla data di accensione del rapporto, la NEON ITALIA S.p.A. presentasse -come inequivocabilmente accertato dal consulente dell'Ufficio oltre la lettera del bilancio 2007 avallato negligenemente dei sindaci- un patrimonio netto reale addirittura negativo.

E poiché la pattuita estensione della copertura assicurativa a incarichi di sindaco venne espressamente esclusa per le società che presentassero *“alla data di decorrenza della presente polizza (...) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto”*, ne consegue che -con efficacia assorbente di ogni altra questione- la ARCH INSURANCE COMPANY non potrà che esser assolta da ogni pretesa del MORGANTI.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Q. Quanto infine al governo delle spese di lite:

Q).1 gli eredi di Silvia OLDINI, Claudio TURRI, Andrea MARCHIOTTO, Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI –in solido fra loro e, nei rapporti interni, nella proporzione risultante dal capo 3. del dispositivo- dovranno rifondere al Fallimento attore le spese del processo.

Esse sono congruamente liquidabili, ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012³¹ come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 *medio tempore* entrato in vigore e tenuto conto anche ai fini dell'art. 4 co. 2° del predetto d.m.G. della pluralità di parti convenute, della minor misura in cui la domanda è stata accolta nonché della complessità di alcune delle questioni trattate, nella misura di € 86.466,00 (di cui € 1.466,00 per anticipazioni esenti); oltre su € 85.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Q).2 Il Fallimento dovrà invece rifondere a Nicola CAPONIO, a Gian Angelo ALBINI e ai rispettivi assicuratori da essi chiamati in garanzia (GENERALI ITALIA S.p.A. e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.) le spese da ciascuno di essi sostenute, congruamente liquidabili ai sensi del d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 come modificato da ultimo dal d.m. n. 55 del 10/3/2014 *medio tempore* entrato in vigore e tenuto conto in particolare del valore della domanda:

- in € 20.486,00 ciascuno quanto al CAPONIO e all'ALBINI (€ 1.486,00 dei quali per anticipazioni esenti)
- e in € 14.000,00 ciascuna per la GENERALI ITALIA S.p.A. e la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. chiamate in causa (le quali si sono espressamente giovate, nel merito, delle difese già esposte dai rispettivi assicurati)

oltre sull'imponibile al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

³¹ Prestandosi adesione sul punto all'orientamento espresso da Cass. SS.UU., sent. n. 17406 del 12/10/2012.





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

Q)3 Giuseppe MORGANTI dovrà rifondere al proprio assicuratore per la responsabilità professionale ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) Ltd le spese originate dalla chiamata in causa, congruamente liquidabili (tenendo conto della rilevante parte degli atti difensivi della terza chiamata dedicati alla difesa nel merito della posizione del proprio assicurato) in € 13.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Q)4 A definitivo carico solidale degli eredi di Silvia OLDINI nonché di Claudio TURRI, Andrea MARCHIOTTO, Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI –nei rapporti interni, nella proporzione risultante dal capo 3. del dispositivo- va infine posto il compenso liquidato al consulente dell'Ufficio Giorgio ZANETTI il 12/1/2015, con il correlativo ed automatico diritto delle altre parti che ne avessero anticipato in corso di causa il pagamento di ripetere dai predetti convenuti quanto pagato.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. nei confronti di tutti i soggetti indicati in epigrafe con citazione notificata il 27/3/2012, nonché sulla domanda di garanzia proposta da Giuseppe MORGANTI nei confronti della ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) Limited, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** la violazione ad opera di Silvia OLDINI nonché, riconosciuta la loro qualità di coamministratori di fatto, di Claudio TURRI e Andrea MARCHIOTTO, dei doveri inerenti la carica amministrativa ricoperta nella NEON ITALIA S.p.A. in relazione agli addebiti indicati ai paragrafi H)1, I)1, L. nonché –salvo che per il MARCHIOTTO- I)2 della motivazione della presente sentenza;
- 2. accerta altresì** la violazione ad opera di Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI dei doveri inerenti la carica di sindaco effettivo ricoperta nella NEON ITALIA S.p.A. in relazione agli addebiti indicati ai paragrafi H)3, I)1, I)2 ed L. della motivazione della presente sentenza;





Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

3. **condanna** per l'effetto gli eredi di Silvia OLDINI, Claudio TURRI, Andrea MARCHIOTTO, Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI **a risarcire** alla NEON ITALIA S.p.A. in fallimento i danni arrecatili nella complessiva misura di € **3.914.948,86, in solido fra loro tutti e sino alla rispettiva concorrenza:**

- gli eredi di Silvia OLDINI e Claudio TURRI, dell'intero importo di € 3.914.948,86
- Andrea MARCHIOTTO, del limitato importo di € 3.563.694,53
- Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI, del limitato importo di € 1.857.608,23

oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici di variazione dei prezzi al consumo ISTAT F.O.I. dal 4/11/2008 alla data della pubblicazione della presente sentenza nonché, da tale ultima data, agli interessi di pieno diritto al saggio di legge sino al pagamento effettivo;

4. **rigetta** le domande proposte dal Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. nei confronti di Nicola CAPONIO e Gian Angelo ALBINI;
5. **rigetta altresì** la domanda di garanzia proposta da Giuseppe MORGANTI nei confronti della ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) Limited;
6. **condanna** gli eredi di Silvia OLDINI, Claudio TURRI, Andrea MARCHIOTTO, Fabio BIDIN e Giuseppe MORGANTI, in solido fra loro e in proporzione al *quantum* della condanna pronunciata sopra al capo 3) del presente dispositivo, **a rimborsare** al Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. le spese di lite, che **liquida** in € **86.466,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
7. **condanna** il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. a rifondere a Nicola CAPONIO le spese di lite, che **liquida** in € **20.486,00**, oltre su € 19.000,00 al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
BG n. 24272/2012

del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

- 8. condanna** il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. a rifondere a Gian Angelo ALBINI le spese di lite, che **liquida** in € **20.486,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 9. condanna altresì** il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. a rifondere alla GENERALI ITALIA S.p.A. le spese di lite, che **liquida** in € **14.000,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 10. condanna** il Fallimento della NEON ITALIA S.p.A. a rifondere alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. le spese di lite, che **liquida** in € **14.000,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 11. condanna** inoltre Giuseppe MORGANTI a rifondere alla ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) Ltd le spese di lite, che **liquida** in € **13.000,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- 12. pone** infine le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale degli eredi di Silvia OLDINI, di Claudio TURRI, di Andrea MARCHIOTTO, di Fabio BIDIN e di Giuseppe MORGANTI, in solido fra loro e in proporzione al *quantum* della condanna pronunciata sopra al capo 3) del presente dispositivo.
- Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2015
- il Presidente _____ il giudice estensore _____



Sentenza n. 10759/2015 pubbl. il 25/09/2015
RG n. 24272/2012

dr. Vincenzo Perozziello

dr. Guido Vannicelli

